

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### I. - Introduzione

Lo schema di decreto legislativo novella la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di introdurre le modifiche necessarie al corretto recepimento della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Lo schema è stato redatto sulla base delle disposizioni della legge di delegazione europea 2014 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014" (articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114).

Sotto il profilo procedimentale, per l'emanazione del presente schema di decreto, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- articoli 1 e 2 della citata legge di delegazione 9 luglio 2015, n. 114.

Sulla base di tali disposizioni, lo schema di decreto legislativo in oggetto è predisposto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con:

- Ministro degli affari esteri;
- Ministro della giustizia;
- Ministro dell'economia e delle finanze;
- Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministro della salute;



- Ministro dello sviluppo economico.

Sullo schema di decreto deve, poi, essere sentita la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997.

Il provvedimento deve essere sottoposto anche al parere delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato.

Nel merito, come sopra detto, la proposta normativa prevede la modifica della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui sono disciplinati gli istituti della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA, al fine di recepire fedelmente la direttiva, di efficientare le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese in merito alla disciplina vigente.

Allo stato attuale, da un'analisi della durata media delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di circa 3 anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi. Nonostante la normativa vigente preveda termini più ridotti (da un minimo di 150 a un massimo di 390 giorni), le attuali tempistiche minime per lo svolgimento di una valutazione di impatto ambientale sono di circa 300 giorni fino ad un massimo di 6 anni; per la verifica di assoggettabilità a VIA, invece, si va da un minimo di 2 mesi fino ad un massimo di 2,6 anni.

Sulla scorta delle risultanze sopra sintetizzate, è apparso evidente che l'attuale frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni, ha senz'altro contribuito a generare profili di criticità nella gestione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, recando difficoltà evidenti per amministrazioni ed imprese, in ragione di una duplicazione di ruoli che spesso comporta un notevole rallentamento, se non in taluni casi una vera e propria paralisi, dell'iter valutativo dei progetti.

Sul punto, per avere un'idea delle dimensioni del fenomeno e dell'assoluta necessità di strutturare un quadro normativo e regolamentare modulato su criteri di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, si segnala che il valore complessivo degli investimenti in opere statali oggetto di procedimenti di valutazione ambientale pendenti ammonta a circa 21 miliardi di euro.

In tale prospettiva è parsa evidente ed improcrastinabile l'esigenza di rendere possibile, su istanza del proponente, che la valutazione di impatto ambientale nei procedimenti di competenza statale assuma i caratteri di procedimento "assorbente" rispetto al rilascio di tutti quei titoli abilitativi e



autorizzativi comunque riconducibili ai fattori ambientali analiticamente individuati dalla direttiva europea in tema di VIA, e ciò al precipuo fine di far fronte a quelle situazioni di frammentarietà di cui si è fatto sopra cenno.

Occorre evidenziare al riguardo che la coerenza, la speditezza e la puntualità delle valutazioni riguardanti gli impatti ambientali di un progetto possono senz'altro rappresentare l'elemento cardine per salvaguardare efficacemente l'ambiente, consentendo, al contempo, la realizzazione degli investimenti necessari per assicurare lo sviluppo economico e la crescita sostenibile, scongiurando gli attuali fenomeni di delocalizzazione dei progetti verso aree geografiche a basso livello di regolazione ambientale.

## II - Elementi maggiormente significativi della riforma proposta:

Tra gli elementi maggiormente significativi della riforma proposta, si segnalano i seguenti:

- la nuova definizione di "impatti ambientali", modulata in perfetta aderenza alle prescrizioni della direttiva e comprendente gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto esclusivamente sui fattori elencati nella direttiva, ivi compresi quelli afferenti alla popolazione e alla salute umana, al patrimonio culturale e al paesaggio (art. 1 dello schema);
- l'introduzione, per i progetti assoggettati a VIA statale, della facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario (comprensivo della sola valutazione d'incidenza - c.d. "VINCA", laddove necessaria), il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori "ambientali" da prendere in considerazione ai fini della VIA (articolo 16 dello schema);
- l'eliminazione, per la verifica di assoggettabilità a VIA, dell'obbligo, per il proponente, di presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità). Per l'effettuazione del c.d. "screening" sarà sufficiente, per il proponente, presentare esclusivamente lo studio preliminare ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa europea (art. 8 dello schema);
- la possibilità, ai fini dei procedimenti di VIA, di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del "progetto di fattibilità" (come definito dall'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali (art. 2 dello schema); a ciò si è aggiunta l'introduzione della facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, una fase di confronto con l'autorità competente finalizzata a condividere la definizione del



livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della procedura (articolo 9 dello schema);

- l'introduzione di una facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV, di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare (c.d. "pre-screening") (art. 3 dello schema);
- l'abrogazione del d.P.C.M. 27 dicembre 1988, recante le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA), e la sua sostituzione con il nuovo Allegato VII alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, perfettamente allineato ai contenuti dell'allegato IV della direttiva, al fine di eliminare qualunque fenomeno di *gold plating*;
- la riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione VIA per migliorare le *performances* di tale organismo e per assicurare l'integrale copertura dei relativi costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari versati dai proponenti. La proposta normativa prevede anche la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione per l'accelerazione e l'efficientamento delle istruttorie (art. 6 dello schema);
- l'eliminazione della fase di consultazione formale del pubblico della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, non richiesta dalla normativa europea (art. 8 dello schema);
- la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, abbinata alla qualificazione di tutti i termini come "perentori" ai sensi e per gli effetti della disciplina generale (art. 2, commi 9 ss, e art. 2-bis) sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempimento (art. 14 dello schema);
- l'introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, e la conseguente rinodulazione delle competenze normative delle Regioni, alle quali viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali e di prevedere forme e modalità ulteriori di semplificazione e coordinamento (art. 5 dello schema);
- la razionalizzazione del riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni, con attrazione al livello statale delle procedure di VIA per i progetti relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici, considerata la loro rilevanza per l'economia nazionale, salvo limitate e puntuali eccezioni (art. 5 dello schema) concernenti i progetti di interesse esclusivamente locale;
- la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti (eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa);



- la previsione di una speciale norma transitoria che, in ragione delle numerose agevolazioni e semplificazioni procedurali introdotte dallo schema di decreto e ferma restando la regola generale sull'applicazione della normativa previgente per la conclusione dei procedimenti in corso, consente al proponente di richiedere all'autorità competente l'applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (art. 23, comma 1, dello schema).

Gli effetti positivi attesi dalla riforma sono molteplici.

Il provvedimento consentirà, in linea con la politica di semplificazione del Governo, di dare risposta alle numerose istanze provenienti dagli operatori economici volte a porre rimedio alle criticità sopra menzionate, attraverso la certezza dei tempi di risposta dall'amministrazione, l'uniformità di regole su tutto il territorio nazionale, la semplificazione delle procedure, l'eliminazione di oneri superflui.

Lo schema di decreto legislativo si propone inoltre di ricomprendere, in un unico corpo normativo, le disposizioni attualmente vigenti in materia e che sono contenute nelle seguenti norme, le quali, di conseguenza, risulteranno abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso:

- a) articolo 9 del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
- b) articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
- c) articolo 12, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi del DPCM 10 agosto 1988, n. 377".

### III - Struttura dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto si compone di 27 articoli, rubricati come segue:

- Articolo 1 - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 2 - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 3 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 4 - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



- Articolo 5 - Introduzione dell'articolo 7-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 6 - Sostituzione dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 7 - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 8 - Sostituzione dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 9 - Sostituzione dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 10 - Sostituzione dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 11 - Sostituzione dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 12 - Sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 13 - Sostituzione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 14 - Sostituzione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 15 - Sostituzione dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 16 - Sostituzione dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 17 - Sostituzione dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 18 - Sostituzione dell'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 19 - Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 20 - Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 21 - Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 22 - Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 23 - Disposizioni transitorie e finali;
- Articolo 24 - Modifiche all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Articolo 25 - Disposizioni attuative;
- Articolo 26 - Abrogazioni e modifiche;
- Articolo 27 - Clausola di invarianza finanziaria.

#### IV - Coerenza con i principi di delega



La legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114) ha delegato il Governo ad attuare, con decreto legislativo, la nuova direttiva 2014/52/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che modifica la direttiva 2011/92/UE.

L'articolo 14 della legge di delegazione 2014 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa suddetta, che si aggiungono a quelli generali contemplati all'articolo 1, comma 1, della medesima legge.

In particolare, il citato articolo 14 prevede i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;*

- per l'attuazione di tali criteri e principi sono state introdotte misure di semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale, come descritte nella Sezione III. Il provvedimento, inoltre, armonizza e razionalizza tali procedure delineandone con chiarezza l'ambito applicativo, i tempi e le modalità di svolgimento. È stato introdotto un nuovo provvedimento unico, che coordina tutti i titoli abilitativi o autorizzatori ambientali, ossia riconducibili agli ambiti valutativi ricompresi nella VIA (articolo 16 dello schema di decreto). Sono poi previste misure dirette a coordinare le procedure e i provvedimenti riguardanti le valutazioni ambientali con le altre procedure ambientali, in particolare con l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e con la valutazione ambientale strategica (VAS);

*b) rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;*

- per l'attuazione di tali criteri e principi sono state introdotte misure dirette ad assicurare elevati standard qualitativi delle attività di valutazione d'impatto ambientale. In linea con i contenuti della direttiva 2014/52/UE, le procedure vigenti sono state migliorate prevedendo che la valutazione d'impatto ambientale tenga conto di tutti gli elementi coinvolti, delle matrici ambientali interessate, degli altri progetti eventualmente collegati, al fine di valutare la compatibilità ambientale del singolo progetto in linea con le esigenze di tutela delle risorse naturali e della salute umana. Viene definita poi la valutazione di impatto sanitario, intesa come "elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla



salute della popolazione". Infine, per quanto attiene alle procedure di competenza statale, sul piano organizzativo, la Commissione VIA-VAS deputata allo svolgimento delle istruttorie tecniche e composta attualmente da quaranta commissari, è stata rafforzata nelle sue modalità di funzionamento e nelle risorse umane a disposizione;

*c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;*

- in linea con tale principio e criterio direttivo, lo schema di decreto prevede la riforma del sistema sanzionatorio relativo ai procedimenti di valutazione ambientale dei progetti, muovendo dalla constatazione che l'attuale articolo 29 del d.lgs. n. 152 del 2006 risulta insufficiente a garantire la deterrenza rispetto alle condotte illecite. In particolare, è prevista l'annullabilità dei provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, e si prevede, altresì, in caso di inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità VIA, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello valutato, una serie di azioni che l'autorità competente può attuare, secondo la gravità delle infrazioni, e che arrivano fino alla revoca del provvedimento di valutazione ambientale con conseguente interdizione delle attività. Importante è inoltre l'introduzione ex novo di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di realizzazione di un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità, ove prescritte;

*d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;*

- in linea con tale principio e criterio direttivo, lo schema di decreto prevede che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni in materia di VIA vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini del potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Come anticipato, l'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2014 prevede anche principi e criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe in essa contenute, mediante rinvio all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che di seguito si riportano:

*a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;*

- per dare attuazione a tale principio e criterio direttivo, il decreto prevede che per la sua attuazione siano competenti le ordinarie strutture amministrative; inoltre, sono previste misure dirette, da un lato, a ridurre i costi di funzionamento di tali strutture, dall'altro ad incrementarne l'efficienza, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza;

*b) al fine di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativa con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;*

- per l'attuazione di tale principio e criterio direttivo, lo schema di decreto prevede disposizioni che consentono di coordinare la disciplina generale della VIA con quelle riguardanti i singoli settori interessati dalla normativa in esame. Il provvedimento prevede anche abrogazioni espresse dirette a concentrare in un'unica sede normativa – il d.lgs. n. 152 del 2006 – la disciplina della VIA, al fine di dare certezza agli operatori e alle stesse amministrazioni competenti. Tale disciplina è attualmente contenuta nei seguenti provvedimenti:

- parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- articolo 26 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per il quale si è proceduto ad una completa riformulazione ai fini del necessario coordinamento con le nuove previsioni degli articoli della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, e del mantenimento in capo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli attuali poteri in tema di valutazione di impatto ambientale;



- articolo 9 del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;
- articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
- articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;
- articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi del DPCM 10 agosto 1988, n. 377";

*c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;*

- l'obiettivo dell'intervento normativo è l'attuazione della citata direttiva 2014/52/UE, tenendo però in considerazione specifica il più ampio panorama di azioni del Governo finalizzate alla semplificazione dell'azione amministrativa. Nell'ottica di prevenire sovraccarichi di regolazione rispetto a quella minima stabilita dalle fonti europee, in sede di predisposizione della normativa in esame, si è evitato di introdurre o di mantenere adempimenti, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione della disciplina europea, di estendere l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione della medesima, di introdurre o mantenere sanzioni più gravose e procedimenti più complessi rispetto a quelli strettamente necessari, in linea con quanto previsto dall'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005 n. 246;

*d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare*



*gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;*

- per conformarsi al principio e criterio direttivo in questione, lo schema di decreto prevede l'introduzione di nuove sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di realizzazione di un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità, ove prescritte. In particolare, si prevede che chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 a 100.000 euro. Inoltre, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali. Le sanzioni sono irrogate a cura dell'autorità competente (come definita dalla nuova lett. p) del comma 1 dell'art. 5, nonché



dal nuovo art. 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006) e senza facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

*e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;*

- la nuova direttiva 2014/52/UE è composta da 5 articoli. L'articolo 1 prevede modifiche ai primi 12 articoli della precedente direttiva 2011/92/UE. L'articolo 2 modifica l'articolo 13 con indicazioni sulle modalità del recepimento della direttiva da parte degli Stati membri. L'articolo 3 fornisce indicazioni in merito ai progetti il cui iter decisionale sia stato avviato prima del 16/05/2017, per i quali è stabilita l'applicazione delle disposizioni previgenti. Gli articoli 4 e 5 riguardano l'entrata in vigore della direttiva e i destinatari della stessa. La direttiva 2014/52/UE modifica e/o sostituisce anche i seguenti allegati della direttiva 2011/92/UE:

- allegato II A, riguardante le informazioni di cui all'articolo 4 della direttiva del 2011 in merito ai progetti elencanti nell'allegato II della stessa;
- allegato III, relativo ai criteri di selezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, recante i criteri per stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale;
- allegato IV, riguardante le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, recante le informazioni per il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale.

La nuova direttiva 2014/52/UE ha l'obiettivo di rendere la valutazione d'impatto ambientale più chiara e maggiormente trasparente. Viene evidenziata la necessità del coinvolgimento dell'opinione pubblica e del rafforzamento della qualità delle informazioni, nonché di prendere in considerazione i nuovi temi della biodiversità, del cambiamento climatico, dell'uso sostenibile del suolo, della vulnerabilità e della resilienza dei progetti rispetto ad incidenti e calamità naturali. Come è evidente, la direttiva modifica in modo sostanziale l'oggetto della materia, anche con un ampliamento della sua portata per alcuni profili. Pertanto, lo schema di decreto legislativo predisposto per l'attuazione della stessa prevede una riforma sostanziale e organica della materia, necessaria sia per dare attuazione ai principi e criteri direttivi specifici, come sopra illustrati, sia per assicurare la corretta attuazione delle nuove disposizioni europee;



*f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;*

- per l'attuazione di tale principio e criterio direttivo si è tenuto conto del quadro normativo europeo vigente in materia; peraltro, la direttiva 2014/52/UE, che il presente schema di decreto legislativo è diretto ad attuare, modifica la direttiva 2011/92/UE, con la quale è stata codificata in un unico testo normativo la disciplina europea in materia di VIA;

*g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;*

- per l'attuazione di tali principi e criteri direttivi, lo schema di decreto introduce una nuova disciplina delle competenze delle competenze statali e regionali, di carattere sia normativo che amministrativo. Per quanto riguarda le competenze normative, la disposizione punta a rendere omogenea su tutto il territorio nazionale l'applicazione delle nuove regole previste per i procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, in modo da recepire fedelmente la nuova direttiva che prevede regole dettagliate sul procedimento, evitare l'attuale situazione di frammentazione e contraddittorietà del quadro regolatorio (dovuta alle diversificate discipline regionali) e assicurare l'efficace applicazione per tutti gli operatori delle semplificazioni introdotte. Conseguentemente, si prevede la rimodulazione delle competenze normative delle Regioni, alle quali viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali. Lo schema di decreto prevede anche una nuova disciplina del riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni in materia di valutazione d'impatto ambientale, al fine di assicurare la competenza del livello territoriale di governo adeguato alla dimensione degli impatti ambientali, anche al fine di evitare la sovrapposizione di competenze;

*h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;*



- in merito a tale principio e criterio direttivo valgono le medesime considerazione espresse a proposito del principio e criterio di cui alla precedente lettera f);

*l) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.*

- lo schema di decreto legislativo reca la riforma della disciplina della VIA, applicabile a tutti progetti che interessano il territorio italiano, senza alcuna distinzione della nazionalità del proponente.

Di seguito l'esame dettagliato degli articoli.

#### **Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

L'articolo 1 dello schema di decreto modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina le finalità del decreto medesimo in materia di valutazioni ambientali e di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, allo scopo di inserire, tra le finalità, anche quanto prescritto dalla nuova direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La norma in oggetto prevede, altresì, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di coordinamento e semplificazione delle procedure di VIA con quelle di autorizzazione in materia ambientale, in ragione della necessità di recepire correttamente la direttiva 2014/52/UE (cfr. art. 26 dello schema di decreto "abrogazioni e modifiche"). Viene, inoltre, modificato il comma 4 dell'articolo 4 al fine di recepire integralmente i fattori oggetto di valutazione di impatto ambientale previsti dalla nuova direttiva, derivandone che la valutazione ambientale dei progetti individua, descrive e valuta gli impatti ambientali, intesi come effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) popolazione e salute umana;
- 2) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- 3) territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- 4) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- 5) interazione tra i fattori di cui ai numeri da 1 a 4;
- 6) vulnerabilità del progetto rispetto a rischi di gravi incidenti e calamità, in relazione ai fattori di cui ai numeri da 1 a 5.



In tal modo si è ottenuta una nuova definizione di "impatti ambientali", pienamente allineata con la direttiva europea, che ha comportato l'abrogazione della precedente definizione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 152 del 2006.

**Art. 2 - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

L'articolo 5, relativo alle definizioni della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato modificato al fine di recepire le nuove definizioni previste dalla direttiva 2014/52/UE.

In particolare, è prevista una nuova definizione di "valutazione di impatto ambientale" (art. 5, co. 1, lett. b, d.lgs. n. 152 del 2006), che consiste in un procedimento che comprende l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione di un provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto.

Strettamente connessa alla nuova definizione della VIA è la modifica della definizione di "provvedimento di VIA" (art. 5, co. 1, lett. o, d.lgs. n. 152 del 2006), inteso come l'atto espresso e motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere.

È prevista, poi, la definizione di "valutazione di impatto sanitario" (art. 5, co. 1, lett. b-bis, d.lgs. n. 152 del 2006), intesa come elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione; tale istituto assume particolare rilevanza anche in ragione della sua specifica funzionalità ai nuovi ambiti di analisi e valutazione introdotti dalla direttiva 2014/52/UE, come indicati nell'illustrazione delle modifiche apportate all'articolo 4 del d.lgs. n. 152 del 2006.

La definizione di "progetto" (art. 5, co. 1, lett. g, del d.lgs. n. 152 del 2006) è stata modificata al fine di allinearla alla riforma della disciplina dei contratti pubblici prevista dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mantenendo comunque gli elementi essenziali previsti dalla direttiva di riferimento in materia di VIA. In particolare, secondo la nuova formulazione presente nello schema di decreto, per "progetto" si intende "la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od



opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini dei procedimenti di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui al nuovo articolo 20 del d.lgs. n. 152 del 2006.

La novità dello schema proposto è duplice.

In primo luogo, in via generale, si è previsto che, ai fini dei procedimenti di VIA, gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità, come definito dall'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul punto, si richiama l'attenzione sul fatto che la vigente disciplina contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006 prevede una definizione di "progetto", ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale, che rinvia all'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. "progetto definitivo"), che il citato d.lgs. n. 50 del 2016 ha abrogato.

Per assicurare, quindi, un adeguato livello di informazioni e di dettaglio degli elaborati progettuali concernenti i progetti sottoposti a VIA e alla verifica di assoggettabilità a VIA, in linea con la disciplina europea e allo stesso tempo per evitare tutte le criticità registratesi, il livello progettuale adeguato è rappresentato dal "progetto di fattibilità" di cui all'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, in base al quale *"il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale ed evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie"*.

In secondo luogo, si è comunque prevista, su iniziativa del proponente, la possibilità di attivare una fase di confronto preliminare con l'autorità competente specificamente rivolta alla definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari ai fini del procedimento di VIA da avviare in concreto.



Lo schema di decreto legislativo introduce anche una più chiara definizione di "studio di impatto ambientale", pienamente allineata alla direttiva da attuare (cfr. nuovo allegato IV), con il richiamo espresso all'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 5, co. 1, lett. i), che disciplina i contenuti di tale studio, come stabiliti dall'articolo 22 del medesimo decreto.

La disposizione modifica anche le definizioni di "verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto" e di "provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA" (art. 5, co. 1, lettere m e n, del d.lgs. n. 152 del 2006, con l'inserimento della specificazione che entrambe le definizioni riguardano l'istituto della valutazione dell'impatto ambientale. Inoltre, la definizione di "provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA" (lett. n) chiarisce espressamente che tale atto, che conclude la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, deve essere motivato, obbligatorio e vincolante, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea di riferimento.

Sempre in linea con la direttiva – che inserisce un nuovo articolo 8-bis nella direttiva 2011/92/UE in ordine alle condizioni ambientali, quali prescrizioni eventuali che possono accompagnare la decisione di VIA o il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA – lo schema di decreto prevede l'introduzione delle due nuove definizioni di "condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA" e di "condizione ambientale del provvedimento di VIA" (art. 5, co. 1, lett. o-ter e o-quater, del d.lgs. n. 152 del 2006). In particolare, tali condizioni consistono in prescrizioni vincolanti ed eventuali che definiscono requisiti progettuali per l'esercizio delle attività previste dal progetto ovvero per l'adozione di misure volte ad evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi. Considerato che la direttiva prevede le condizioni ambientali solo con riferimento alla decisione di VIA, e non anche per il provvedimento che chiude la verifica di assoggettabilità a VIA, per evitare un fenomeno di *gold plating* si prevede che le condizioni ambientali, in quest'ultimo caso, possano essere impartite solo se richieste dal proponente nel caso di provvedimento che escluda l'assoggettabilità a VIA. In questo modo, il proponente può evitare il procedimento di VIA adempiendo alle condizioni ambientali del provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA, in linea con il principio di proporzionalità degli oneri e degli adempimenti amministrativi ambientali in relazione ai livelli di rischio delle attività antropiche.

Infine, si prevede la modifica della definizione di "autorità competente" (art. 5, co. 1, lett. p, d.lgs. n. 152 del 2006), per allinearla sul piano terminologico alle nuove definizioni di provvedimento di verifica assoggettabilità a VIA e di provvedimento di VIA, come sopra descritte.

**Art. 3 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**



L'articolo sostituisce i commi da 5 a 11 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Al comma 5 è stato specificato, in linea con la direttiva, che i progetti che formano oggetto della VIA sono quelli che possono avere impatti ambientali negativi, secondo la nuova formulazione dell'articolo 4, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006.

I commi 6 e 7 sono stati modificati al fine di precisare in modo puntuale quali progetti di competenza statale sono sottoposti ad una previa verifica di assoggettabilità a VIA (comma 6) e quali progetti, invece, sono sottoposti direttamente a VIA senza uno screening preventivo, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea.

In particolare, il comma 6 prevede che la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

- a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali negativi;
- c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, n. 84, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006)";
- d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, n. 84.

Il comma 7 prevede che la VIA è effettuata per:

- a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006;
- b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di



assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali negativi;

- d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali negativi;
- e) i progetti elencati negli allegati II-bis e IV del d.lgs. n. 152 del 2006, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, n. 84.

Rispetto alla normativa vigente, la nuova elencazione trasferisce dalla competenza regionale alla competenza statale le procedure di assoggettabilità a VIA e di VIA per i progetti relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici, considerato che la valutazione di tali progetti riguarda interessi di livello sovraregionale (es. correlazioni tra i progetti di infrastrutturazione sul territorio), salvo limitate e puntuali eccezioni concernenti i progetti di interesse esclusivamente locale.

Il comma 8 prevede che per i progetti di cui all'allegato III, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punto 4-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006, relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

Al comma 9 è prevista l'introduzione del nuovo istituto del "pre-screening", in base al quale per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, di natura non vincolante, indicando se il progetto rientra nelle categorie di cui ai citati commi 6 o 7. Sul punto, facendo espresso richiamo a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1, dello schema di decreto, è poi previsto che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono individuati i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo.



La norma è stata predisposta alla luce delle numerose incertezze riscontrate dalle imprese in merito alla disciplina da seguire (verifica di assoggettabilità a VIA o procedura di VIA) in relazione alle modifiche o alle estensioni dei suddetti progetti. L'obiettivo, quindi, è quello di offrire alle imprese uno strumento diretto a superare tali situazioni di incertezza.

I commi 10 e 11 prevedono, infine, il regime delle esenzioni dalla disciplina in materia di VIA di alcune tipologie di progetti, in linea con la direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE. In particolare, il comma 10 prevede che il Ministro dell'ambiente può disporre, di concerto con il Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, di non applicare le norme di cui al Titolo III della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 ai progetti, o parti di progetti, aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale o a progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritenga che l'applicazione di dette norme possa pregiudicare tali obiettivi. Il comma 11 stabilisce che, fatto salvo quanto disposto dall'art. 32 del d.lgs. n. 152 del 2006 il Ministro dell'ambiente può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale e europea in materia di valutazione di impatto ambientale.

**Art. 4 - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

L'articolo modifica l'attuale articolo 7 del d.lgs. n. 152 del 2006, al fine di espungere ogni riferimento alla VIA, poiché il richiamato articolo 7 riguarda attualmente, oltre alla VIA, anche gli istituti della VAS e dell'AIA, su cui la delega non consente di intervenire.

Pertanto, si prevede un nuovo articolo *7-bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, con il quale si disciplinano esclusivamente le competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, sia a livello statale che regionale.

**Art. 5 - Introduzione dell'articolo *7-bis* nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

L'articolo 5 introduce il nuovo articolo *7-bis* nel d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "*Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA*". La disposizione disciplina le competenze statali e regionali, di carattere sia normativo che amministrativo.

Per quanto riguarda le competenze normative, la disposizione rende omogenea su tutto il territorio nazionale l'applicazione delle nuove regole previste per i procedimenti di VIA e di verifica di



assoggettabilità a VIA, al fine di recepire fedelmente la nuova direttiva che dispone di prevedere regole dettagliate sul procedimento, nonché di evitare l'attuale situazione di frammentazione e contraddittorietà del quadro regolamentare (dovuta alle diversificate discipline regionali) e di assicurare l'efficace applicazione per tutti gli operatori delle semplificazioni introdotte.

In particolare, oltre a prevedere che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano disciplinare con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, è previsto altresì l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa in questione è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto dalla nuova disciplina, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per la consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, nonché per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale. In ogni caso, la disposizione prevede che non sono derogabili i termini procedurali massimi di cui agli articoli 19, 23, 24 e 25, per la cui illustrazione si rinvia a quanto si dirà più avanti.

Si segnala che la disciplina vigente (art. 7, co. 7, lett. e, del d.lgs. n. 152 del 2006) attribuisce, invece, alle Regioni e alle Province autonome la potestà generale di disciplinare le regole del procedimento di VIA. Tale potestà, tuttavia, non ha più ragione di essere mantenuta in capo a tali Enti, poiché la direttiva 2014/52/UE prevede regole dettagliate delle procedure di valutazione ambientale, che non ammettono varianti negli ordinamenti nazionali, pena il rischio di procedure di infrazione.

Si rammenta, infatti, che gli aspetti più qualificanti della nuova direttiva sotto il profilo procedimentale sono sostanzialmente due:

- 1) la disciplina puntuale delle fasi del procedimento di VIA, che diventano così elementi vincolanti in sede di recepimento per gli Stati membri;
- 2) il rapporto tra la VIA e le autorizzazioni aventi ad oggetto la realizzazione e l'esercizio del progetto, rapporto che viene chiarito una volta per tutte ponendo la VIA come una procedura il cui esito finale deve essere posto espressamente alla base delle successive autorizzazioni.

In particolare, la nuova direttiva reca un'inedita definizione di VIA (art. 1, par. 1, n. 1, lett. a), che consiste in un procedimento articolato nelle seguenti fasi:

- a) preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale da parte del committente;
- b) svolgimento delle consultazioni pubbliche;



- c) esame da parte dell'autorità competente delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e di eventuali altre informazioni ricevute nel quadro delle consultazioni pubbliche;
- d) conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali del progetto;
- e) integrazione della conclusione motivata dell'autorità competente in tutte le decisioni di autorizzazione per la realizzazione del progetto.

La VIA consiste, dunque, in un procedimento di valutazione dell'impatto ambientale di progetti, opere, infrastrutture e impianti produttivi, mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti significativi sull'ambiente di determinate attività antropiche. In tale contesto è bene riportarsi alla nuova formulazione dell'art. 4, comma 4, lettera b) del d.lgs. n. 152 del 2006, che elenca dettagliatamente i fattori sui quali possono ricadere gli impatti ambientali negativi, specificando che "la valutazione ambientale dei progetti individua, descrive e valuta gli impatti ambientali, intesi come effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) popolazione e salute umana;
- 2) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- 3) territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- 4) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- 5) interazione tra i fattori di cui ai numeri da 1 a 4;

Coerentemente con le considerazioni che precedono, è stato razionalizzato anche il riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni in materia di valutazioni ambientali (commi 2 e 3). In particolare, si prevede che sono sottoposti direttamente alla procedura di VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 e che sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del medesimo decreto. Tale allegato è una novità introdotta al fine di garantire la razionalizzazione della distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni.

Sono invece sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006; e sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del medesimo decreto.

La disposizione prevede poi, al comma 4, che in sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività



istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; in particolare la disposizione specifica che il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8 (a firma dei due Ministri concertanti).

Il comma 5 conferma l'attuale previsione secondo la quale in sede regionale l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome. A ciò si collega quanto stabilito dal comma 8, il quale dispone che le Amministrazioni territoriali disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative loro attribuite, in conformità alla legislazione europea e nazionale (fatta salva l'adozione di misure di semplificazione procedimentale), e nel rispetto dei termini procedurali massimi fissati dagli articoli 19, 23, 24 e 25 novellati dallo schema di decreto.

I commi 9 e 10 fissano i termini e i contenuti delle comunicazioni in capo alle Amministrazioni territoriali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine ai provvedimenti adottati riguardanti le verifiche di assoggettabilità a VIA e i provvedimenti di VIA, allo scopo di informare la Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE.

#### **Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

L'articolo 8 è stato sostituito, riprendendo anche alcune delle previsioni di cui all'articolo 9 (oggetto di abrogazione da parte del presente provvedimento) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

La *ratio* della disposizione riguardante la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA VAS muove dall'esigenza di risolvere taluni profili critici riguardanti l'attuale modello organizzativo dell'Organismo citato, che non consente, attualmente, di evadere prontamente la conclusione dei procedimenti nel rispetto dei termini di legge (risultano oggi pendenti istanze di VIA statale presentate addirittura nel 2012), né di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento.

Per far fronte a tali criticità, sono state previste nuove misure organizzative per migliorare le performances della Commissione e per garantire la copertura di tutte le spese esclusivamente a



valere sui proventi tariffari versati dai proponenti, costituendo inoltre un Comitato tecnico a supporto della Commissione per l'efficientamento e l'accelerazione delle istruttorie.

Il comma 1 dell'articolo in esame, rispetto alla disciplina vigente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si limita a prevedere la posizione di dipendenza funzionale della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in considerazione del nuovo disegno organizzativo della Commissione stessa. Resta invariato il numero dei quaranta Commissari attualmente previsti.

Il comma 2 specifica che i Commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come previsto dalla vigente normativa, senza obbligo di esperire alcuna procedura concorsuale, nonché a specificare che l'atto di nomina dovrà contenere esclusivamente la motivazione sul possesso, da parte dei soggetti prescelti, dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere e rinviando ad ogni modo al decreto di cui al successivo comma 4 per la definizione dei profili di competenza ed esperienza dei Commissari. Il medesimo comma 2 stabilisce, poi, i requisiti dei Commissari, ossia che gli stessi vengano scelti tra soggetti, anche estranei all'amministrazione, in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale, all'atto della nomina, di almeno cinque anni. La durata dell'incarico dei Commissari viene fissata in 4 anni, con espressa previsione di rinnovabilità per una sola volta. Per i Commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché se personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, è prevista l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, di quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai Commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.

Il comma 3, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico - volto principalmente ad accelerare la definizione dei procedimenti in corso e ad assicurare il supporto a tempo pieno nelle attività istruttorie - prevede che la Commissione si avvalga di uno specifico Comitato tecnico, posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che svolge la propria attività in via esclusiva per la Commissione stessa. Il Comitato tecnico istruttorio si compone di trenta unità facenti parte del personale pubblico, con una esperienza di almeno cinque



anni di servizio, collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione così come previsto dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa designazione di otto unità da parte del Ministro della salute, individuate nei ruoli di competenza del proprio Dicastero o dell'Istituto superiore di sanità; i rimanenti componenti del Comitato sono individuati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra gli appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche, all'ISPRA, all'ENEA e ad altri Enti di ricerca. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta.

Il comma 4 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio.

Il comma 5 prevede che, a decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del Ministero dell'Ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e del Comitato e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza.

Il comma 6 stabilisce che resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la violazione all'ordine professionale di appartenenza per le conseguenti determinazioni.



Per quanto attiene al comma 7, si prevede che nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano che l'autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza.

**Art. 7 - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

La norma sostituisce il comma 1, abroga i commi 1-ter e 2 e modifica il comma 4 del vigente articolo 10 del d.lgs. n. 152 del 2006, allo scopo di operare il coordinamento delle procedure di VAS, VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale. In particolare, la norma stabilisce che nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, all'esito delle predette procedure di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.

La disposizione, infine, modifica il comma 4 del citato articolo 10 del d.lgs. n. 152 del 2006, in base al quale la verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotta nell'ambito della procedura di VAS, richiamando non più l'articolo 20 del medesimo decreto, bensì, coerentemente con le modifiche apportate agli articoli 19 e 20 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'articolo 19, il cui contenuto è di seguito illustrato.

**Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

La disposizione disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, sostituendo il vigente articolo 19 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Il nuovo articolo 19 prevede, in particolare, la seguente procedura:

- 1) il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato 4-bis, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo richiesto ai proponenti;
- 2) lo studio preliminare ambientale è pubblicato nel sito web dell'autorità competente, ad esclusione di eventuali dati coperti da segreto industriale;
- 3) l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web;
- 4) l'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali;



- 5) l'autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione e qualora il proponente non trasmetta le integrazioni entro il termine di quarantacinque giorni, la domanda si intende respinta e l'autorità competente archivia l'istanza;
- 6) l'autorità competente, emana il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web della documentazione, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento delle integrazioni;
- 7) il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.

Rispetto alla procedura vigente, i termini per l'emanazione del provvedimento conclusivo della procedura in commento sono stati ridotti di quarantacinque giorni, con l'eliminazione della fase della consultazione del pubblico, non richiesta dalla disciplina europea e, quindi, idonea a integrare un fenomeno di *gold plating*. (vedasi elaborato grafico n. 1 in allegato).

Peraltro, per assicurare il rispetto della nuova tempistica, si prevede espressamente che i termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal modo, in caso di violazione di tali termini, trovano applicazione i poteri amministrativi sostitutivi e la responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti.

La disposizione prevede, inoltre, che in casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per emanare il provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'emanazione del provvedimento.

Al comma 7, si prevede che qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove proposto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le eventuali caratteristiche del progetto ovvero le misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali negativi.



Al comma 8 si prevede che qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V.

Queste due previsioni recepiscono norme obbligatorie della direttiva 2014/52/UE.

Infine, si mantiene la previsione che per i progetti elencati nell'allegato II-*bis* e nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, n. 84.

#### **Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

La disposizione sostituisce l'articolo 20 del d.lgs. n. 152 del 2006, dettando una speciale disciplina innovativa finalizzata a definire il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari per il procedimento di VIA. In particolare, il proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali adeguata alle caratteristiche del progetto da realizzare.

Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.

#### **Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

La disposizione sostituisce l'articolo 21 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina le modalità per definire i contenuti dello studio di impatto ambientale (cd. *scoping*), al fine dare piena esecuzione alle nuove previsioni in materia contenute nella direttiva 2014/52/UE.

In particolare, si prevede che il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, il progetto, lo studio preliminare ambientale, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale.



La suddetta documentazione è poi pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente. Inoltre, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.

Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web dell'autorità competente.

#### **Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

La disposizione sostituisce l'articolo 22 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina lo studio di impatto ambientale, al fine di dare esecuzione alle nuove previsioni in materia contenute nella direttiva 2014/52/UE.

In particolare, si prevede che il suddetto studio è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché sulla base del parere espresso dall'autorità competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti al descritto articolo 21, qualora attivata.

La disposizione prevede che sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.

Tale studio deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) descrizione del progetto;
- b) descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente;
- c) descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali negativi;
- d) descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta;
- e) il progetto di monitoraggio dei potenziati impatti ambientali negativi;
- f) qualsiasi informazione supplementare di cui al citato allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.



Allo studio di impatto ambientale deve essere, poi, allegata una sintesi non tecnica delle suddette informazioni, per consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico delle stesse ed un'agevole riproduzione.

Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, si prevede che il proponente tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni. Al proponente, poi, viene riconosciuta la facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni pertinenti disponibili presso le pubbliche amministrazioni.

Infine, si prevede che la documentazione suddetta è predisposta, a cura del proponente, da professionisti iscritti agli albi professionali o da esperti che sottoscrivono lo studio di impatto ambientale.

#### **Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

La disposizione sostituisce l'articolo 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina la presentazione dell'istanza, l'avvio del procedimento di VIA e la pubblicazione degli atti.

Per quanto riguarda l'istanza, si prevede che essa è presentata dal proponente all'autorità competente in formato elettronico, corredata dai seguenti documenti: elaborati progettuali, studio di impatto ambientale; sintesi non tecnica; informazioni su eventuali impatti transfrontalieri del progetto; avviso al pubblico; copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo a carico del proponente.

Per i progetti riguardanti raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW il proponente trasmette, oltre alla documentazione sopra descritta anche la valutazione di impatto sanitario, che deve essere predisposta dal proponente in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto Superiore di Sanità.

Ricevuta l'istanza di VIA, l'autorità competente, entro i successivi quindici giorni, verifica la completezza della documentazione, il ricorrere di eventuali impatti transfrontalieri e l'avvenuto pagamento del suddetto contributo. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. In mancanza di integrazione o di ulteriore incompletezza



della documentazione richiesta, che l'autorità competente rileva nel termine di 15 giorni, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente ha l'obbligo di procedere all'archiviazione.

Infine, si prevede che l'istanza e la documentazione a corredo della stessa sono immediatamente pubblicate e rese accessibili nel sito web dell'autorità competente. L'autorità competente comunica per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. Eguale comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sussistano impatti transfrontalieri; nel qual caso la tempistica del procedimento è modulata tenendo conto dei termini recati dal richiamato articolo 32 (cfr. elaborati grafici all. 1 e 2 in allegato).

#### **Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

La disposizione sostituisce integralmente l'articolo 24 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina la consultazione del pubblico, l'acquisizione dei pareri, e le consultazioni transfrontaliere nell'ambito del procedimento di VIA, al fine di dare esecuzione alle nuove previsioni in materia contenute nella direttiva 2014/52/UE.

In particolare, al comma 1, si prevede che della presentazione dell'istanza di VIA, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità competente.

L'avviso al pubblico è predisposto dal proponente e deve indicare almeno: il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto; l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni sulle consultazioni transfrontaliere; la localizzazione; una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali; l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza; i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico; l'eventuale necessità della valutazione di incidenza (c.d. "VINCA").

Dalla data di pubblicazione dell'avviso e per la durata di 60 giorni chiunque può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23.



Entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei 60 giorni, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.

In alternativa alla consultazione, l'autorità competente può disporre che la consultazione si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, nel rispetto del termine massimo di 90 giorni, che si conclude con una relazione sui favori svolti e un giudizio sui risultati emersi.

La disposizione prevede poi, al comma 5, che qualora all'esito della consultazione o delle controdeduzioni del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione del progetto o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i 30 giorni successivi, stabilisce un termine non superiore ad ulteriori 30 giorni, non prorogabili, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Nel caso in cui il proponente non ottemperi a tale richiesta, l'istanza si intende respinta e l'autorità archivia l'istanza.

Infine, si prevede che l'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti, dispone, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi 15 giorni, un nuovo avviso al pubblico. In questo caso si riapre una nuova fase di consultazione, ma con i termini ridotti alla metà per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23 (cfr. elaborato grafico all. 1 in allegato).

Nel caso di progetti soggetti alle disposizioni sulle consultazioni transfrontaliere, i termini per le consultazioni e l'acquisizione di tutti i pareri decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura da parte degli Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal citato articolo 32 del d.lgs. n. 152 del 2006.

In aderenza ai principi recati dalla direttiva, tutta la documentazione afferente al procedimento, ivi comprese le consultazioni, informazioni raccolte, osservazioni e pareri, sono tempestivamente pubblicati nel sito web dell'autorità competente.

#### **Articolo 14 - Sostituzione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

L'articolo 14 sostituisce l'articolo 25 del d.lgs. n. 152 del 2006, disciplinando l'adozione e i contenuti del provvedimento di VIA, l'acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate, nonché le forme di pubblicità della conclusione del procedimento. La norma introduce, altresì, una novità di portata fondamentale nel procedimento di VIA, prevedendo la perentorietà di tutti i termini del procedimento *de quo* ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-



*quater*, e *2-bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Relativamente ai pareri delle altre amministrazioni interessate al progetto, la norma esplicita che qualora tali pareri non siano resi nei termini previsti, ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.

Al comma 2 è stabilito che, nel caso di progetti di competenza statale l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, propone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è proposto all'adozione del Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta da parte dell'autorità competente, adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro trenta giorni dalla richiesta.

A tutela del rispetto delle tempistiche è stata introdotta l'ipotesi che, in caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.

Al comma 3, invece, per i progetti di competenza regionale e in coerenza con quanto previsto nel nuovo art. 7-bis, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 152/2006, si stabilisce che l'autorità competente adotta il provvedimento di VIA, nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24. Anche in questo caso, si precisa che, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.



Nel caso di consultazioni transfrontaliere, il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis, rimodulandosi, di conseguenza, l'intera tempistica del procedimento (vedasi elaborato grafico n. 1 in allegato).

Il comma 4 dispone che il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23 e 24 e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

Il comma 5 prevede che il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;

b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi;

c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

Il comma 6 stabilisce che il provvedimento di VIA è pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale definita nel provvedimento stesso, comunque non inferiore a tre anni, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente che ha emanato il provvedimento di VIA.

Il comma 7 dispone che nel caso di consultazioni transfrontaliere, l'autorità competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web.

Infine, nel comma 8, si stabilisce che tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.



**Articolo 15 - Sostituzione dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

L'articolo sostituisce l'articolo 26 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevedendo, in ottemperanza a quanto dettato dalla nuova direttiva VIA, l'integrazione del provvedimento di VIA nell'autorizzazione finale del progetto e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'AIA ove prevista, e definendo puntualmente le informazioni che deve contenere il provvedimento autorizzativo.

L'autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni:

- a) il provvedimento di VIA;
- b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.

Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dell'autorizzazione, è data prontamente informazione al pubblico, nonché alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4, mediante pubblicazione sul sito web dell'autorità che ha adottato l'atto, consentendo altresì l'accesso almeno alle seguenti informazioni:

- a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;
- b) le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23 e 24 e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

**Articolo 16 - Sostituzione dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

La disposizione sostituisce l'articolo 27 del d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo un nuovo provvedimento unico in materia ambientale da rilasciare su apposita istanza del proponente.

Il comma 1 dispone che nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto.

A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire all'autorità competente la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al



comma 2. Tale istanza tiene altresì conto della denuncia di inizio lavori di cui all'articolo 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Al riguardo si evidenzia che il livello di progetto richiesto al proponente è quello stabilito dalle normative di settore per il rilascio del titolo autorizzatorio richiesto.

Il comma 2 prevede che il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario:

- a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;
- b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del presente decreto;
- c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del presente decreto;
- d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- g) nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Il comma 3 stabilisce che nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter, e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies.

Al comma 4 è previsto che, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.

Il comma 5 dispone che, entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 4, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione,



assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

Il comma 6 stabilisce che successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e). Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni riguardanti la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione integrata ambientale e la valutazione di incidenza. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni.

Il comma 7 prevede che, qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.

Il comma 8 dispone che, fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni interessate al rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente. La conferenza di servizi si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 14-ter, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione dei lavori della conferenza di servizi è di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di



rinessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo.

Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il comma 9 prevede che le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-*octies*, 29-*decies* e 29-*quattuordecies*. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Il comma 10 stabilisce che le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.

L'articolo sopra descritto configura un procedimento speciale ed innovativo, attivabile dal proponente, che si muove nel solco già tracciato dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, applicabile ai soli procedimenti di competenza regionale. In particolare, il procedimento unico ambientale introdotto per i progetti sottoposti a VIA di competenza statale prevede una serie di disposizioni di dettaglio che consentiranno un'agevole applicazione delle misure da parte degli operatori pubblici e privati ispirata ai criteri di semplificazione nonnativa e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi mediante la compressione delle tempistiche procedurali (cfr., al riguardo, elaborato grafico all. 3 in allegato) e la previsione di un procedimento bifasico costituito da una fase istruttoria – durante la quale ciascuna amministrazione svolge le valutazioni di propria competenza – e una successiva fase di confronto tra le stesse amministrazioni, espressa in conferenza di servizi, che conduce alla determinazione finale comprensiva di tutti i titoli richiesti dal proponente). In particolare, occorre evidenziare che la conferenza di servizi si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, fatta eccezione per i termini di conclusione recati dal comma 2 che risultano incompatibili con il termine speciale del procedimento unico qui strutturato quantificato in duecentodieci giorni.

#### **Articolo 17 - Sostituzione dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

L'articolo 17 sostituisce l'articolo 28 del d.lgs. n. 152 del 2006, disciplinando le attività di monitoraggio connesse ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA.



In particolare, il comma 1 prevede che il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.

Il comma 2 prevede in termini inequivoci l'intestazione della competenza sulle attività di monitoraggio in capo all'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, stabilendo che quest'ultima verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica. Sempre il comma 2 prevede che per il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente possa istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi Osservatori Ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza. Nel caso in cui la verifica dia esito positivo l'autorità competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito della verifica. La previsione della possibilità di istituzione degli Osservatori Ambientali, limitata ai progetti di competenza statale di maggiore importanza, rappresenta per l'autorità competente un sicuro vantaggio, in termini di puntualità, speditezza e trasparenza, nello svolgimento delle attività di monitoraggio, potendosi contare permanentemente su una struttura a ciò dedicata e senza oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 stabilisce che per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.

Il comma 4 prevede che qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2, non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente.



Il comma 5 dispone che nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29.

Al comma 6 è stabilito che qualora ad esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi precedenti si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi imprevisi, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, l'autorità competente può acquisire ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale e modificare il provvedimento di VIA, stabilendo eventuali condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario.

Al comma 7 si prevede che qualora, successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera si accerti la sussistenza di gravi ripercussioni negative sulla salute pubblica o sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more dell'adozione delle opportune misure correttive, ivi incluse quelle previste dall'articolo 29.

Il comma 8 stabilisce che delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall'autorità competente, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente, ove prescritti, è data adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorità competente.

#### **Articolo 18 - Sostituzione dell'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

L'articolo 18 dispone la sostituzione dell'articolo 29 del d.lgs. n. 152 del 2006 e riforma profondamente e radicalmente il sistema sanzionatorio relativo ai procedimenti di valutazione d'impatto ambientale.

La norma disciplina l'annullabilità dei provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, prevedendo, altresì, in caso di inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità VIA, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello valutato, una serie di azioni che l'autorità competente può attuare secondo la gravità delle infrazioni, ovvero:

- a) diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali negativi;



c) revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

La norma, inoltre, prevede che, nel caso di progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o al procedimento di VIA, o al procedimento unico di cui al nuovo articolo 27 del d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di cui agli articoli 19 e 25 relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente possa assegnare un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA e, valutata l'entità del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato e quello conseguente all'applicazione della sanzione, possa consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività.

Di particolare rilevanza è, altresì, l'introduzione *ex novo*, nel comma 4, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,000 a euro 100,000 nel caso di realizzazione di un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità, ove prescritte; e, nel comma 5, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,000 a euro 80,000 nei confronti di chi, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, non ne osserva le condizioni ambientali. I commi 6 e 7 dispongono che le sanzioni sono irrogate dall'autorità competente e che alle stesse non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

La disposizione in esame prevede, infine, in linea con la delega conferita al Governo, che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale per le violazioni in materia di VIA vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato e siano successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attività di cui all'articolo 28 del presente decreto per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.

#### **Articolo 19 - Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

L'articolo 19 dello schema di decreto modifica il comma 2-bis dell'articolo 30 del d.lgs. n. 152 del 2006 in linea con il processo di digitalizzazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, prevedendo, quindi, in caso di progetti con impatti interregionali, che l'autorità



competente metta a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione, eliminando l'obbligo per il proponente di inviarne copia in formato cartaceo a tutti i soggetti interessati.

**Articolo 20 - Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

L'articolo 20 riallinea il disposto dell'articolo 32 del d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di consultazioni transfrontaliere, alla luce delle modifiche apportate alla parte seconda del medesimo decreto legislativo dalle disposizioni dello schema di decreto in esame.

**Articolo 21 - Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

L'articolo 21 sostituisce il comma 1 dell'articolo 33 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevedendo che le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, l'articolo 25, comma 7, dello schema di decreto, stabilisce espressamente che il citato decreto è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Articolo 22 - Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

L'articolo 22 dello schema di decreto legislativo introduce modifiche agli allegati alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, da un lato recependo quanto previsto in merito agli allegati dalla direttiva e dall'altro trasferendo allo Stato la competenza dello svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale di determinate tipologie di progetto, attualmente spettanti alle Regioni e alle Province autonome.

Il comma 1 modifica l'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 2 inserisce il nuovo Allegato II-bis, dopo l'Allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, recante l'elenco dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale, attualmente spettanti alle Regioni e alle Province autonome.

Il comma 3 introduce puntuali modifiche all'Allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, abrogando le lettere c), h), l), z) e ab), che sono state già incluse come categorie progettuali nell'allegato II con le modifiche apportate dal comma 1 (cfr. articolo 26, comma 1, lett. a, dello schema di decreto).



Il comma 4 introduce puntuali modifiche all'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, prevedendo l'eliminazione da questo allegato delle categorie progettuali che sono state inserite nel nuovo Allegato II-bis (cfr. articolo 26, comma 1, lett. a, dello schema di decreto).

Il comma 5, dopo l'allegato IV, inserisce il nuovo allegato IV-bis, introdotto ex novo dalla direttiva e relativo ai contenuti dello Studio Preliminare Ambientale per la presentazione delle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA.

I commi 6 e 7, recependo integralmente quanto introdotto dalla nuova direttiva, sostituiscono rispettivamente l'allegato V (Criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA) e l'allegato VII (Contenuti dello studio di impatto ambientale).

### **Articolo 23 - Disposizioni transitorie e finali**

L'articolo 23 disciplina le necessarie disposizioni transitorie e finali per l'applicazione e l'entrata in vigore del provvedimento.

Il comma 1, in particolare, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva, prevede che i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 152 del 2006 ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente. Ciò nondimeno, al fine di consentire l'applicabilità della nuova disciplina (con le sue semplificazioni e i suoi efficientamenti) anche ai procedimenti in corso, salvaguardando gli effetti della tariffa già versata, è stato espressamente previsto che in ogni caso l'autorità competente possa disporre, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'applicazione al procedimento in corso della disciplina recata dal decreto in esame. Il proponente conserva comunque la facoltà di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell'articolo 19 o ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificati dal presente decreto. Il proponente conserva, altresì, la facoltà di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. n. 152 del 2006, come introdotto dall'articolo 16 del presente decreto.

Il comma 2 stabilisce che alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto.

Il comma 3 dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri ordinamenti esercitando le potestà normative di cui all'articolo 7-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del



2006, come introdotto dall'articolo 5 del presente decreto, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il suddetto termine, verificati i presupposti di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il comma 4 prevede che, ferma restando la permanenza in carica della Commissione di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS fino alla scadenza del mandato in corso, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a nominare i componenti del Comitato tecnico istruttorio di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto. L'entrata in carica dei componenti del Comitato è condizionata all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto.

#### **Articolo 24 - Modifiche all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241**

L'articolo in questione prevede la sostituzione del comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai limitati fini di riallineare la disciplina del procedimento unico in sede regionale con quanto previsto dal presente decreto, in ottemperanza alla direttiva, anche sotto il profilo della previsione di tempistiche massime adeguate (cfr., al riguardo, elaborato grafico all. 2). La disposizione in parola stabilisce, pertanto, che, qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi che l'autorità competente di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, convoca in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. A tal fine il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli necessari. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, e si conclude entro il termine di trecento giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi reca l'indicazione esplicita del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi rilasciati. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli di cui al primo periodo è assunta sulla base del provvedimento di VIA.

#### **Articolo 25 - Disposizioni attuative**



L'articolo 25 reca le necessarie disposizioni attuative connesse alle previsioni recate dalla novella della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilendo l'adozione di sette decreti ministeriali.

In particolare, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede alla modifica e all'aggiornamento del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, n. 84.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabiliti gli indirizzi metodologici e le modalità operative per la collaborazione dei due Ministeri nelle verifiche dell'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 18 del presente decreto.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, le linee guida nazionali per le attività di rilievi geofisici mediante airgun ed esplosivo.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, le linee guida nazionali per la dismissione mineraria, o destinazione ad altri usi, delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse.



Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto - sono definite le tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.

L'articolo 25 prevede anche che, con accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo definiscono forme e modalità di raccordo per l'esercizio delle rispettive competenze disciplinate dal presente schema di decreto.

#### **Articolo 26 - Abrogazioni e modifiche**

L'articolo 26 prevede le necessarie abrogazioni al fine di coordinare la disciplina introdotta dal decreto legislativo con l'attuale quadro normativo.

In particolare, il comma 1, stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell'articolo 4; la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5; i commi 3 e 4 dell'articolo 7; i commi 1-bis, 1-ter e 2 dell'articolo 10; i commi 1 e 2 dell'articolo 34; il punto 4-ter dell'Allegato II alla parte seconda; le lettere c), h), l), z) ab) dell'Allegato III alla parte seconda; i punti 7.e, 7.f, 7.g, 7.m, 7.p, 7.q, 7.z dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377";

c) l'articolo 9 del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

d) l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

e) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Il comma 2 modifica l'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sopprimendo la parola "regionale".

Il comma 3 sostituisce l'attuale articolo 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di coordinare tale norma con le nuove previsioni degli articoli della parte seconda del d. lgs. n. 152/2006, formulate con lo schema di decreto, nonché



per garantire il mantenimento in capo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli attuali poteri in tema di valutazione di impatto ambientale.

#### **Articolo 27 - Clausola di invarianza finanziaria**


La disposizione in esame, al comma 1, chiarisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 2 è precisato che, fermo il disposto di cui all'articolo 21 dello schema di decreto, le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Il termine di scadenza della delega è fissato al 16 marzo 2017 come previsto dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea, entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.




# Tempistiche nuovo procedimento di VIA statale – elaborato grafico all. 1



# Tempistiche nuovo procedimento autorizzatorio unico regionale – elaborato grafico all. 2



# Tempistiche procedimento unico ambientale statale – elaborato grafico all. 3





**Tabella di concordanza dello schema di decreto legislativo**

**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 APRILE 2014, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/92/UE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI DETERMINATI PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 14 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 2015, N. 114.**

**Testo direttiva 2014/52/UE**

**Articolo di recepimento nello schema di decreto legislativo**

**Articolo 1**

La direttiva 2011/92/UE è così modificata:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunta la definizione seguente:

«g) "valutazione dell'impatto ambientale": un processo comprendente:

i) la preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale da parte del committente, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2;

ii) lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 6 e, ove pertinente, all'articolo 7;

iii) l'esame, da parte dell'autorità competente, delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e di eventuali altre informazioni supplementari fornite, se necessario, dal committente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 così come di tutte le informazioni pertinenti ricevute nel quadro delle consultazioni ai sensi degli articoli 6 e 7;

iv) la conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull'ambiente, che tiene conto dei risultati dell'esame di cui al punto iii) e, se del caso, del proprio esame supplementare; nonché v) l'integrazione della conclusione motivata dell'autorità competente in tutte le decisioni di cui all'articolo 8 bis.»;

Articolo 2, comma 1, lettera a);



<p>b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti, o parti di progetti, aventi quale unico obiettivo la difesa o a progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi.»;</p>	<p>Articolo 3, comma 1 (che modifica l'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>
<p>c) il paragrafo 4 è soppresso.</p>	



2) L'articolo 2 è così modificato:

a) i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull'ambiente. Detti progetti sono definiti dall'articolo 4.

2. La valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per rispettare gli obiettivi della presente direttiva.

3. Nel caso dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio e/o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri provvedono ove opportuno, affinché siano previste procedure coordinate e/o comuni che soddisfano le prescrizioni di tale normativa dell'Unione. Nel caso dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione degli effetti sull'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da atti normativi dell'Unione diversi dalle direttive di cui al primo comma, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate e/o comuni.

Ai sensi della procedura coordinata di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri si adoperano per coordinare le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale di un determinato progetto richieste dalla pertinente normativa dell'Unione designando a tale fine un'autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione. Secondo la procedura comune di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri si adoperano per prevedere in un'unica valutazione dell'impatto ambientale di un determinato progetto, richiesta dalla pertinente normativa dell'Unione, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione. La Commissione fornisce orientamenti in merito all'istituzione di procedure coordinate o comuni per i progetti che sono contemporaneamente soggetti alle valutazioni ai sensi della presente direttiva e delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE o 2010/75/UE.

Articolo 3, comma 1;

Articolo 3, comma 1; articolo 15;

Già recepito nell'ordinamento nazionale all'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



<p>b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «4. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva.»;</p>	<p>Articolo 3, comma 1;</p>
<p>c) è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Fatto salvo l'articolo 7, qualora un progetto sia adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri hanno facoltà di esentare tale progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui alla presente direttiva, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, ogni due anni a decorrere dal 16 maggio 2017 in merito ad ogni applicazione dell'esenzione di cui al primo comma.»;</p>	<p>Facoltà non esercitata;</p>
<p>3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori: a) popolazione e salute umana; b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; c) territorio, suolo, acqua, aria e clima; d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d).</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera b);</p>



<p>2. Fra gli effetti di cui al paragrafo 1 su tali fattori ivi enunciati rientrano gli effetti previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti al progetto in questione.»;</p>	
<p>4) l'articolo 4 è così modificato: a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Qualora sia effettuato un esame caso per caso o siano fissate soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III. Gli Stati membri possono fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5, né di una valutazione dell'impatto ambientale, e/o soglie o criteri per stabilire in quali casi i progetti debbono comunque essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale, pur senza essere oggetto di una procedura di determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5.</p>	<p>Articolo 8, comma 1, (che sostituisce l'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>
<p>4. Qualora gli Stati membri decidano di richiedere una determinazione per i progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A. Il committente tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva. Il committente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente.»;</p>	<p>Articolo 11, comma 1, che sostituisce l'articolo 22, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>



<p>b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:</p> <p>«5. L'autorità competente adotta una determinazione sulla base delle informazioni fornite dal committente in conformità del paragrafo 4 e tenendo conto, se del caso, dei risultati di verifiche preliminari o di valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva. La determinazione è resa pubblica e:</p> <p>a) qualora si stabilisca che è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato III; ovvero</p> <p>b) qualora si stabilisca che non è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato III, e, ove proposto dal committente, specifica le eventuali caratteristiche del progetto e/o le misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente.</p>	<p>Articolo 8, comma 1, (che sostituisce l'articolo 19, commi 4; 7; 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>
<p>6. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente adotti la propria determinazione quanto prima, entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 4. In casi eccezionali, relative ad esempio alla natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare tale termine per adottare la propria determinazione; in tal caso, l'autorità competente comunica per iscritto al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la determinazione è prevista.»;</p>	<p>Articolo 8, comma 1, (che sostituisce l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>



5) all'articolo 5, i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Quando è richiesta una valutazione d'impatto ambientale, il committente prepara e trasmette un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno:

a) una descrizione del progetto, comprendente le informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e alle sue altre caratteristiche pertinenti;

b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente;

c) una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente;

d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal committente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli effetti ambientali;

e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d);

e f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato IV relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio. Qualora sia espresso un parere ai sensi del paragrafo 2, il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale si basa su tale parere e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per giungere a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali. Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, nel predisporre il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale il committente tiene conto dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione unionale o nazionale.

Articolo 11, comma 1, (che sostituisce l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);



<p>2. Su richiesta del committente, e tenendo conto delle informazioni fornite da quest'ultimo, in particolare in merito alle caratteristiche peculiari del progetto, incluse l'ubicazione e le caratteristiche tecniche e al suo probabile impatto sull'ambiente, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Prima di pronunciarsi, l'autorità competente consulta le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Gli Stati membri possono altresì richiedere il parere di cui al primo comma alle autorità competenti anche se il committente non lo abbia richiesto.</p>	<p>Articolo 9, comma 1, (che sostituisce l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>
<p>3. Al fine di garantire che i rapporti di valutazione dell'impatto ambientale siano completi e di qualità:</p> <p>a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti;</p> <p>b) l'autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale; e</p> <p>c) se necessario, l'autorità competente chiede al committente informazioni supplementari, in conformità dell'allegato IV, direttamente rilevanti per addivenire a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente.»;</p>	<p>Articolo 11, comma 1, (che sostituisce l'articolo 22, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p> <p>Articolo 6, comma 1, (che sostituisce l'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p> <p>Articolo 11, comma 1 (che sostituisce l'articolo 22, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), articolo 12, comma 1 (che sostituisce l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e articolo 15, comma 1, (che sostituisce l'articolo 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>



<p>6) l'articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.»;</p>	<p>Articolo, articolo 12, comma 1, (che sostituisce l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e articolo 13, comma 1, (che sostituisce l'articolo 24, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>
<p>b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita da quanto segue: «2. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:»;</p>	<p>Articolo 13, comma 1, (che sostituisce l'articolo 24, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>
<p>c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato.»;</p>	<p>Articolo 13, comma 1, (che sostituisce l'articolo 24, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>



<p>4) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Per le varie fasi vengono fissate scadenze adeguate, che concedano un tempo sufficiente per: a) informare le autorità di cui al paragrafo 1, nonché il pubblico;  e b) consentire alle autorità di cui al paragrafo 1, nonché al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.»;</p>	<p>Articoli da 8, comma 1 a 15, comma 1, (che sostituiscono gli articoli da 19 a 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>
<p>e) è aggiunto il paragrafo seguente: «7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni.»;</p>	<p>Articolo 13, comma 1, (che sostituisce l'articolo 24, commi 3, 4 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>
<p>7) l'articolo 7 è così modificato: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l'altro, l'eventuale impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazione. Tali consultazioni possono essere svolte mediante un organismo comune appropriato.»;</p>	<p>Articolo 2, comma 1, lettera f), l'articolo 12, comma 1, (che sostituisce l'articolo 23 comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), l'articolo 13, comma 1 (che sostituisce l'articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), l'articolo 14, comma 1, (che sostituisce l'articolo 25, commi 1, 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>



<p>b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Le modalità dettagliate di attuazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, compresa la determinazione delle scadenze per le consultazioni, sono stabilite dagli Stati membri interessati, sulla base delle modalità e dei termini di cui all'articolo 6, paragrafi da 5 a 7, e sono tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per il progetto in questione.»;</p>	<p>Articolo 13, 1, (che sostituisce l'articolo 24, commi 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>
<p>8) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli da 5 a 7 sono presi debitamente in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.»;</p>	<p>Articolo 15, comma 1, (che sostituisce l'articolo 26, commi 2 e 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>
<p>9) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 8 bis 1. La decisione di concedere l'autorizzazione comprende almeno le seguenti informazioni: a) la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv); b) le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.</p>	<p>Articolo 15 comma 1, (che sostituisce l'articolo 26, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>
<p>2. La decisione di non concedere l'autorizzazione definisce le ragioni principali di tale rifiuto.</p>	<p>Articolo 15 comma 1, (che sostituisce l'articolo 26, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>



<p>3. Qualora gli Stati membri si avvalgano delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, diverse dalla procedure di autorizzazione, le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove opportuno, si intendono soddisfatte se la decisione adottata nel contesto di tali procedure contiene le informazioni menzionate nei suddetti paragrafi e se sono in essere meccanismi che consentono il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 6 del presente articolo.</p>	Non necessario;
<p>4. Conformemente al disposto del paragrafo 1, lettera b, gli Stati membri provvedono a che il committente si attenga alle caratteristiche del progetto e/o alle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi del progetto e stabiliscono le procedure relative al monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente. Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati a natura, ubicazione e dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva e da normative nazionali.</p>	Articolo 17 comma 1, (che sostituisce l'articolo 28, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
<p>5. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente adotti le decisioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 entro un periodo di tempo ragionevole.</p>	Articolo 14 comma 1, (che sostituisce l'articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
<p>6. Al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione, l'autorità competente si accerta che la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g, punto iv), o qualsiasi decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sia ancora attuale. A tale fine gli Stati membri possono fissare un termine per la validità della conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), o di qualsiasi delle decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.»;</p>	Articolo 14, comma 1, (che sostituisce l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e articolo 15, comma 1, (che sostituisce l'articolo 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);



10) all'articolo 9 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano prontamente il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1,

secondo le procedure nazionali, e provvedono a che il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1,

possano accedere alle informazioni elencate in appresso, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3:

a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 2;

b) le principali motivazioni e le considerazioni su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico. Ciò comprende anche la sintesi dei risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte ai sensi degli articoli da 5 a 7, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione, in particolare per quanto concerne le osservazioni ricevute dallo Stato membro interessato di cui all'articolo 7.»;

Articolo 15 comma 1, (che sostituisce l'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);



<p>11) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 9 bis Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi. Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva»;</p>	<p>Articolo 5, comma 1, (che introduce l'articolo 7-bis, comma 6, nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>
<p>12) all'articolo 10, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatta salva la direttiva 2003/4/CE, le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico.»;</p>	<p>Articolo 12 comma 1, (che sostituisce l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e articolo 16, comma 1, (che sostituisce l'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>



<p>13) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 bis Gli Stati membri determinano le regole per le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.»;</p> <p>14) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In particolare, ogni sei anni a decorrere dal 16 maggio 2017 gli Stati membri informano la Commissione, ove tali informazioni siano disponibili, in merito a:</p> <p>a) il numero di progetti di cui agli allegati I e II sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10;</p> <p>b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati I e II;</p> <p>c) il numero di progetti di cui all'allegato II sottoposti ad una determinazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;</p> <p>d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale;</p> <p>e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale, inclusi gli effetti dell'applicazione della presente direttiva alle piccole e medie imprese.»;</p>	<p>Articolo 18 comma 1, (che sostituisce l'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p> <p>Articolo 5, comma 1, (che introduce l'articolo 7-bis, commi 9 e 10, nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>
<p>15) gli allegati della direttiva 2011/92/UE sono modificati come stabilito dall'allegato della presente direttiva.</p>	<p>Articolo 22 (che modifica gli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>
<p><b>Articolo 2</b></p>	
<p>1. Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 maggio 2017. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.</p>	<p>Non necessario;</p>
<p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.</p>	<p>Non necessario;</p>



<b>Articolo 3</b>  1. I progetti per i quali l'iter decisionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE è stato avviato prima del 16 maggio 2017, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla sua modifica ad opera della presente direttiva.  2. I progetti sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e agli articoli da 5 a 11 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla modifica apportata dalla presente direttiva qualora, prima del 16 maggio 2017:  a) la procedura relativa al parere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE sia stata avviata; o b) le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE siano state fornite.	<b>Articolo 23 - disposizioni transitorie e finali;</b>
<b>Articolo 4</b>  La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	
<b>Articolo 5</b>  Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente D. KOURKOULAS	
<b>Allegato</b>	
1) È inserito il seguente allegato: «ALLEGATO II.A INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4 (INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DA PARTE DEL COMMITTENTE PER I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II)	<b>Articolo 22, comma 5, (allegato IV-bis);</b>
1. Descrizione del progetto comprese in particolare:	



a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;	
b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.	
2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.	
3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:	
a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;	
b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.	
4. Nel raccogliere i dati a norma dei punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri figuranti nell'allegato III.»;	
2) Gli allegati III e IV sono sostituiti dai seguenti:	
«ALLEGATO III	
CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3	Articolo 22, comma 6, (allegato V);
(CRITERI INTESI A STABILIRE SE I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEBBANO ESSERE SOTTOPOSTI A UNA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE)	
1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare:	
a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;	
b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;	
c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;	
d) della produzione di rifiuti;	
e) dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;	
f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;	
g) dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico).	
2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI	



Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:	
a) dell'utilizzo del territorio esistente e approvato;	
b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;	
c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:	
i) zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi;	
ii) zone costiere e l'ambiente marino;	
iii) zone montuose e forestali;	
iv) riserve e i parchi naturali;	
v) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti Natura 2000 designati dagli Stati membri in base alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;	
vi) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;	
vii) zone a forte densità demografica;	
viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica.	
<b>3. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE</b> I probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all'impatto dei progetti sui fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto:	
a) dell'entità ed estensione dell'impatto (ad esempio l'area geografica e la popolazione potenzialmente interessate);	
b) della natura dell'impatto;	
c) della natura transfrontaliera dell'impatto;	
d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;	
e) della probabilità dell'impatto;	
f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;	
g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;	
h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.	
<b>ALLEGATO IV</b>	<b>Articolo 22, comma 6 e 7, (allegato VII);</b>

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 (INFORMAZIONI PER IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE)	
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:	
a) la descrizione dell'ubicazione del progetto;	
b) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;	
c) la descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto (in particolare dell'eventuale processo produttivo), con l'indicazione, per esempio, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità);	
d) la stima della tipologia e della quantità dei residui e delle emissioni previste (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.) e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento.	
2. La descrizione delle alternative ragionevoli (ad esempio in termini di concezione del progetto, tecnologia, ubicazione, dimensioni e portata) prese in esame dal committente, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, indicando le principali ragioni alla base dell'opzione scelta, incluso un raffronto degli effetti ambientali.	
3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.	



<p>4. La descrizione dei fattori specificati all'articolo 3, paragrafo 1, potenzialmente soggetti a effetti significativi derivanti dal progetto: popolazione, salute umana, biodiversità (ad esempio fauna e flora), territorio (ad esempio sottrazione del territorio), suolo (ad esempio erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), acqua (ad esempio modifiche idromorfologiche, quantità e qualità), aria, clima (ad esempio emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), beni materiali e patrimonio culturale, ivi compresi gli aspetti architettonici e archeologici, e paesaggio.</p>	
<p>5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto, dovuti, tra l'altro:</p>	
<p>a) alla costruzione e all'esistenza del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione;</p>	
<p>b) all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto per quanto possibile della disponibilità sostenibile di tali risorse;</p>	
<p>c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento e recupero dei rifiuti;</p>	
<p>d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad esempio in caso di incidenti o calamità);</p>	
<p>e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali problemi ambientali esistenti, relativi ad aree di particolare importanza ambientale suscettibili di risentirne gli effetti o all'uso delle risorse naturali;</p>	
<p>f) all'impatto del progetto sul clima (ad esempio natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico;</p>	
<p>g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate.</p>	
<p>La descrizione dei possibili effetti significativi sui fattori specificati all'articolo 3, paragrafo 1 include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto.</p>	



<p>6. La descrizione dei metodi di previsione o dei dati utilizzati per individuare e valutare gli effetti significativi sull'ambiente, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (ad esempio carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.</p>	
<p>7. Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi del progetto sull'ambiente identificati e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (ad esempio la preparazione di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi sull'ambiente sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.</p>	
<p>8. Una descrizione dei previsti effetti negativi significativi del progetto sull'ambiente, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione dell'Unione come la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (**), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli effetti negativi significativi di tali eventi sull'ambiente, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.</p>	
<p>9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti da 1 a 8.</p>	
<p>10. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse nel rapporto.</p>	

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo novella la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di introdurre le modifiche necessarie al corretto recepimento della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

### Articolo 1

L'articolo 1 dello schema di decreto modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che disciplina le finalità del decreto medesimo in materia di valutazioni ambientali e di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento allo scopo di inserire, tra le finalità, anche quanto prescritto dalla nuova direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La norma in oggetto prevede, altresì, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di coordinamento e semplificazione delle procedure di VIA con quelle di autorizzazione in materia ambientale, in ragione della necessità di recepire correttamente la direttiva 2014/52/UE. Viene, inoltre, modificato il comma 4 dell'articolo 4, al fine di recepire integralmente i fattori oggetto della valutazione di impatto ambientale dei progetti previsti dalla nuova direttiva (la salute umana, la biodiversità, la vulnerabilità del progetto rispetto a rischi di gravi incidenti e calamità). A tale modifica è stata coerentemente collegata una nuova definizione dell'espressione "impatti ambientali" che ha comportato la soppressione della precedente definizione contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Pertanto, avendo la disposizione natura esclusivamente ordinamentale, essa non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

### Articolo 2

L'articolo 2 del provvedimento in oggetto modifica l'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle definizioni della parte seconda del Testo Unico Ambientale, sempre in ragione della necessità di recepire le nuove definizioni previste dalla direttiva 2014/52/UE. In particolare, sono previste le nuove definizioni di "valutazione di impatto ambientale", "valutazione di impatto sanitario", "valutazione di incidenza", "provvedimento di VIA", "progetto", "studio preliminare ambientale", "studio di impatto ambientale", "verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto", "provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA", "condizione ambientale del provvedimento



di verifica di assoggettabilità a VIA”, “autorizzazione”, “autorità competente”. La disposizione ha una portata meramente definitoria e, pertanto, non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

### Articolo 3

L'articolo in esame sostituisce integralmente i commi da 5 a 11 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 5, in particolare, specifica, in linea con la direttiva 2014/52/UE, che i progetti che formano oggetto della VIA sono quelli che possono avere impatti ambientali negativi. La disposizione si limita a specificare l'ambito di applicazione del provvedimento in esame, nel pieno rispetto della normativa comunitaria e, pertanto, non determina effetti finanziari.

I commi 6 e 7 sono stati modificati al fine di precisare in modo puntuale quali progetti, di competenza statale, sono sottoposti a una previa verifica di assoggettabilità a VIA (comma 6) e quali progetti, invece, sono sottoposti direttamente a VIA senza uno screening preventivo, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea di riferimento. E' stato, pertanto, introdotto l'allegato II-bis per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza statale. La disposizione si limita a specificare l'ambito di applicazione del provvedimento in esame, nel pieno rispetto della normativa comunitaria e, pertanto, non determina effetti finanziari.

Il comma 7 prevede l'elencazione dei progetti sottoposti a VIA: il nuovo elenco prevede un trasferimento dalla competenza regionale alla statale per alcune tipologie di progetti, quali quelli relativi a progetti di infrastrutture e di impianti energetici, considerato che la realizzazione di tali progetti riguarda aspetti economici e sociali sovraregionali (es. correlazioni tra i progetti di infrastrutturazione sul territorio). La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i maggiori costi derivanti dall'aumento delle istruttorie di competenza statale saranno coperti dalle relative tariffe di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 21 dello schema di decreto.

Il comma 8 conferma quanto già attualmente previsto dalla norma che prevede che per i progetti di cui all'allegato III, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. Si tratta di una norma ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Al comma 9 è previsto il nuovo istituto del "pre-screening", in base al quale, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, di natura non vincolante, indicando se il progetto rientra nelle categorie di cui ai citati commi 6 o 7. Si tratta di una disposizione procedurale che, di fatto, codifica un iter già ampiamente utilizzato dalle autorità competenti e che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 10 e 11 prevedono, infine, il regime delle esenzioni dalla disciplina in materia di VIA di alcune tipologie di progetti, in linea con la direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE. In particolare, il comma 10 prevede che il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, può decidere, dopo una valutazione caso per caso, di non applicare le norme di cui al Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ai progetti, o parti di progetti, aventi quale unico obiettivo la difesa o a progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritenga che la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi. Il comma 11 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 152/2006, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, può, in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale e comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale. Le disposizioni di cui ai 10 e 11 riguardano esclusivamente modalità di attuazione e regole procedurali e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 4

L'articolo in esame si limita a modificare l'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di espungere ogni riferimento alla VIA, poiché quest'ultima disposizione riguarda anche gli



istituti della VAS e dell'AIA, su cui la delega non consente di intervenire. Pertanto, è stato previsto un nuovo articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina esclusivamente le competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. Si tratta di una disposizione ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 5

L'articolo 5 introduce il nuovo articolo 7-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato "Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA". La disposizione disciplina le competenze statali e regionali, di carattere sia normativo che amministrativo.

Nello specifico, per quanto riguarda le competenze normative, la disposizione punta a rendere omogenea su tutto il territorio nazionale l'applicazione delle nuove regole previste per i procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, in modo da recepire fedelmente la nuova direttiva che prevede regole dettagliate sul procedimento, evitare l'attuale situazione di frammentazione e contraddittorietà del quadro normativo (dovuta alle diversificate discipline regionali) e assicurare l'efficace applicazione per tutti gli operatori delle semplificazioni introdotte. Conseguentemente, si prevede la rimodulazione delle competenze normative delle Regioni, alle quali viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali, e con una limitata potestà derogatoria della nuova disciplina statale. Trattandosi di disposizione meramente attributiva di competenze, essa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

E' stato disciplinato, oltre all'ambito di applicazione delle procedure di VIA e di screening, anche il riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni in materia di valutazioni ambientali.

La disposizione prevede, al comma 4, che, in sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8. Trattandosi di disposizione meramente procedurale e attributiva di competenze, essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il comma 6 prevede, come richiesto dalla Direttiva europea, che qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto.

Il comma 7, invece, stabilisce che, qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che la procedura sia svolta in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 28 a 29 del decreto così come modificato dallo schema di cui trattasi. Si precisa infine che il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità del procedimento unico di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 24 dello schema di decreto.

Il comma 5 conferma che in sede regionale l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome. A ciò si collega quanto stabilito dal comma 8, che dispone che le Amministrazioni territoriali disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative loro attribuite, in conformità alla legislazione europea e nazionale (fatta salva l'adozione di misure di semplificazione procedimentale), e nel rispetto dei termini procedurali massimi fissati dagli articoli 19, 23, 24 e 25 novellati dallo schema di decreto. Anche in questo caso, pertanto, trattandosi di disposizioni meramente procedurali e attributive di competenze, esse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 9 e 10 fissano i termini e i contenuti delle comunicazioni in capo alle Amministrazioni territoriali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine ai provvedimenti adottati riguardanti le verifiche di assoggettabilità a VIA e di VIA, allo scopo di informare la Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE. Si tratta di attività che già vengono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 6

Il comma 1 dell'articolo in esame, rispetto alla disciplina vigente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si limita a prevedere la posizione di dipendenza funzionale della



Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in considerazione del nuovo disegno organizzativo della Commissione stessa. Pertanto, tenuto conto che resta invariato il numero dei Commissari e tra l'altro che il compenso verrà riconosciuto secondo la procedura di cui al successivo comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale, si tratta di una norma di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 specifica che i Commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come previsto dalla vigente normativa, senza obbligo di esperire alcuna procedura concorsuale, nonché a specificare che l'atto di nomina dovrà contenere esclusivamente la motivazione sul possesso, da parte dei soggetti prescelti, dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere e rinviando ad ogni modo al decreto di cui al successivo comma 4 per la definizione dei profili di competenza ed esperienza dei Commissari. Si tratta, pertanto, di norma avente carattere ordinamentale, che si limita a specificare elementi procedurali, e che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sempre il comma 2 stabilisce i requisiti dei Commissari, ossia che gli stessi vengano scelti tra soggetti, anche estranei all'amministrazione, in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale, all'atto della nomina, di almeno cinque anni. La durata dell'incarico dei Commissari viene fissata in 4 anni, con espressa previsione di rinnovabilità per una sola volta. Per i Commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché se personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, è prevista l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, di quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai Commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 6 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. La disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si rinvia allo specifico meccanismo di riparto e utilizzo delle sole risorse derivanti dalle tariffe di cui all'art. 21 del presente decreto, che modifica l'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che sarà definito dal decreto ministeriale di cui al successivo comma 5.



Il comma 3, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico - volto principalmente ad accelerare la definizione dei procedimenti in corso e ad assicurare il supporto a tempo pieno nelle attività istruttorie - prevede che la Commissione si avvalga di uno specifico Comitato tecnico, posto alle dipendenze funzionali del Ministero, che svolge la propria attività in via esclusiva per la Commissione stessa. Il Comitato tecnico istruttorio si compone di trenta unità facenti parte del personale pubblico, con una esperienza di almeno cinque anni di servizio, collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione così come previsto dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa designazione di otto unità da parte del Ministro della salute, individuate nei ruoli di competenza del proprio Dicastero o dell'Istituto superiore di sanità; i rimanenti componenti del Comitato sono individuati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra gli appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche, all'ISPRA, all'ENEA e ad altri Enti di ricerca. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di un avvalimento temporaneo di personale pubblico, i cui oneri relativi al trattamento fondamentale restano a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre quelli relativi al trattamento accessorio fisso e variabile verranno definiti con le modalità di cui al comma 5.

Il comma 4 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio; pertanto, trattandosi di disposizione di carattere meramente organizzativo essa non determina ricadute sulla finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che, a decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del Ministero dell'Ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle



responsabilità di ciascun membro della Commissione e del Comitato e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza. Pertanto, tenuto conto che la quota delle risorse da destinare alle spese di funzionamento della Commissione e la misura delle risorse da destinare ai Commissari e ai componenti del Comitato e le successive modalità di riparto, avverranno esclusivamente nei limiti delle somme derivanti dai proventi tariffari di cui all'articolo 21 del presente decreto, che modifica l'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 stabilisce inoltre che resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la violazione all'ordine professionale di appartenenza per le conseguenti determinazioni.

Per quanto attiene al comma 7, nella parte in cui si prevede che nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano che l'autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza, si evidenzia che le Amministrazioni citate garantiscono già l'assolvimento di tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pertanto non si evidenziano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 7

La norma in esame modifica la rubrica, nonché i commi 1 e 4, del vigente articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di adeguare le disposizioni con le modifiche apportate al testo. La norma in esame, pertanto, stante la sua natura meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 8

La disposizione in esame disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, sostituendo integralmente il vigente articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Rispetto alla procedura vigente, i termini per l'emanazione del provvedimento conclusivo della procedura in esame sono stati ridotti di 45 giorni, con l'eliminazione della fase della consultazione del pubblico, non richiesta dalla disciplina europea e, quindi, idonea a integrare un fenomeno di gold plating; tale eliminazione, oltre che una riduzione dei tempi prevede per l'autorità competente una semplificazione delle attività istruttorie. Peraltro, per assicurare il rispetto dei nuovi termini è previsto espressamente che i termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Pertanto, in caso di violazione di tali termini trovano applicazione i poteri amministrativi sostitutivi e la responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti.

La disposizione prevede, inoltre, che in casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per adottare il provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'emanazione del provvedimento.

Al comma 7 si prevede che qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, specifica le eventuali misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali negativi.

Al comma 8 si prevede che, qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, essa specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V.

Vale la pena di segnalare che queste due previsioni recepiscono norme obbligatorie della direttiva 2014/52/UE.

Infine, si mantiene la previsione che per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015.



Le attività di cui al presente articolo verranno eventualmente svolte dopo aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, pg 4, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si alimenta con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto, ai sensi del quale le suddette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio.

#### Articolo 9

L'articolo 9 dello schema di decreto legislativo prevede la sostituzione dell'attuale articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo una procedura facoltativa per il proponente relativa alla consultazione sul livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA. Mediante tale procedura opzionale il proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di consultazione con l'autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali adeguata alle caratteristiche del progetto da realizzare.

Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.

La procedura consente un confronto rapido tra proponente e autorità competente e assicura così l'individuazione tempestiva delle informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale. La presente disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 10



La presente disposizione sostituisce integralmente l'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che definisce i contenuti dello studio di impatto ambientale (cd. *scoping*), al fine dare piena attuazione alle nuove previsioni in materia contenute nella direttiva 2014/52/UE.

Nello specifico, è previsto che il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente ed i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale. La suddetta documentazione è poi pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente. Inoltre, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione l'autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web dell'autorità competente. La presente disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 11

La norma disciplina i contenuti e il dettaglio delle informazioni afferenti allo studio di impatto ambientale e, riprendendo quanto già previsto dal vigente articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifica che i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento sono a carico del proponente. Non emergono, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 12

La disposizione disciplina la presentazione dell'istanza, riprendendo sostanzialmente i contenuti già previsti dal vigente articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Trattandosi di disposizione a carattere meramente procedimentale, essa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Il comma 4 prevede la pubblicazione della documentazione sull'istanza di VIA nel sito web dell'autorità competente; pubblicazione che viene comunicata per via telematica ai soggetti indicati nella disposizione medesima.

Le attività di cui al presente articolo verranno eventualmente svolte dopo aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, pg 4, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si alimenta con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto, ai sensi del quale le suddette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio.

### Articolo 13

L'articolo disciplina la consultazione del pubblico, l'acquisizione dei pareri, nonché le consultazioni transfrontaliere di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, il comma 1 prevede la pubblicazione sul sito web dell'autorità competente della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione e delle comunicazioni indicate all'articolo 23.

Il comma 2 presenta carattere ordinamentale, in quanto si limita a indicare i contenuti dell'avviso pubblico e, pertanto, non determina alcun impatto finanziario.

Il comma 3 disciplina le facoltà spettanti ai soggetti interessati, la modalità di inoltro degli eventuali pareri da parte delle Amministrazioni interessate, nonché la possibilità per il proponente di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni. Si tratta di una norma di natura meramente procedurale, che, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 4 prevede la possibilità che la consultazione avvenga nelle forme dell'inchiesta pubblica, nel qual caso si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi da parte dell'autorità competente. Si tratta di una facoltà in capo all'autorità competente che è già prevista dalla disciplina vigente. Il comma 5 disciplina il caso in cui si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita; si tratta di una



disposizione di carattere meramente procedurale, che, pertanto, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 6 disciplina il caso in cui l'autorità competente motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali o rilevanti per il pubblico; vengono riprese le procedure già specificate ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, e, pertanto, non si produce alcun effetto finanziario.

Il comma 7 stabilisce che, nel caso di consultazioni transfrontaliere, i termini per l'acquisizione dei pareri coincidono con quelli fissati dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il comma 8 prevede che l'autorità competente provvede a pubblicare sul sito web tutti gli atti e i documenti della consultazione previsti nell'articolo in esame.

Le attività di cui al presente articolo verranno eventualmente svolte dopo aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, pg 4, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si alimenta con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto, ai sensi del quale le suddette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio.

#### Articolo 14

La disposizione disciplina la procedura di impatto ambientale vera e propria e l'adozione del provvedimento di VIA, specificando la tempistica e i contenuti del provvedimento. La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non determina impatti sulla finanza pubblica.

Le attività di cui al presente articolo verranno eventualmente svolte dopo aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, pg 4, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si alimenta con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato



dall'articolo 21 del presente decreto, ai sensi del quale le suddette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio.

#### Articolo 15

La norma disciplina, ai commi 1 e 2, l'integrazione del provvedimento di VIA nella successiva autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'opera, specificando i contenuti dell'autorizzazione stessa; si tratta di disposizioni a carattere ordinamentale che non determinano effetti finanziari.

Al comma 3 si prevedono, a carico dell'autorità che adotta il provvedimento autorizzatorio, obblighi informativi da soddisfare mediante il proprio sito web.

Le attività di cui al presente articolo verranno eventualmente svolte dopo aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, pg 4, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si alimenta con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto, ai sensi del quale le suddette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio.

#### Articolo 16

La disposizione sostituisce l'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplinando un nuovo procedimento unico secondo il quale il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali di livello adeguato necessari per consentire all'autorità competente la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2.



I commi da 4 a 8 fissano le modalità ed i termini connessi alla procedura di rilascio del provvedimento unico, che interviene all'esito dell'apposita conferenza di servizi che si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 14-ter della legge n. 241/1990.

La disposizione in esame, introducendo una disciplina di mero coordinamento procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le attività di cui al presente articolo verranno eventualmente svolte dopo aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, pg 4, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si alimenta con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto, ai sensi del quale le suddette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio.

#### Articolo 17

La disposizione introduce nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la procedura di monitoraggio e controllo del corretto adempimento delle condizioni ambientali previste nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA. Trattandosi sostanzialmente di codifica di una procedura già attuata dall'autorità competente e, quindi, già esistente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 disciplina le modalità con cui l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo svolge la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali e l'adozione delle opportune misure correttive, come già previsto dal vigente articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Anche in questo caso, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, per tali attività l'autorità competente può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, del sistema delle agenzie ambientali, come espressamente stabilito dall'articolo 3 della legge n. 132 del 2016, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici. Sempre il comma 2 prevede che per il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente



possa istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi Osservatori Ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza. Anche in questo caso, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo le spese di funzionamento degli Osservatori poste a carico del proponente.

La pubblicazione sul sito web dell'autorità competente della documentazione sulla verifica, qualora la stessa dia esito positivo, dovrà essere effettuata dall'autorità competente.

I commi da 3 a 7 contengono norme a carattere ordinamentale e procedimentale che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 8 prevede che l'autorità competente pubblichi nel proprio sito web le informazioni e i dati ivi indicati.

Le attività di cui al presente articolo verranno eventualmente svolte dopo aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, pg 4, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si alimenta con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto, ai sensi del quale le suddette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio.

#### Articolo 18

I commi da 1 a 6 disciplinano il sistema sanzionatorio nella materia oggetto del presente decreto, specificando, ai commi 4 e 5, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (quantificate sulla scorta delle indicazioni fornite dal Ministero della giustizia) da irrogarsi a cura dell'autorità competente (comma 6) e senza facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689/1981 (comma 7).

Il comma 8 prevede che i proventi delle sanzioni vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati sullo stato di previsione del MATTM in conformità a quanto espressamente dall'articolo 14 della legge n. 114/2015 recante la delega per l'attuazione della nuova Direttiva VIA



per finalità connesse al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione monitoraggio ambientale, alle attività di cui all'articolo 28 del presente decreto per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali. L'articolo non determina naturalmente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e determinerà invece introiti al momento non quantificabili per le casse erariali in quanto connessi a proventi sanzionatori derivanti da fattispecie attualmente non disciplinate. Tali proventi, quantificabili pertanto solo a consuntivo, hanno un vincolo di destinazione per le finalità ivi indicate che saranno poste in essere compatibilmente con le effettive risorse finanziarie che affluiranno nei pertinenti capitoli del MATFM.

#### Articolo 19

La disposizione espunge dall'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2-bis, sostituendolo con una nuova norma in base alla quale l'autorità competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta.

Le attività di cui al presente articolo verranno eventualmente svolte dopo aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, pg 4, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si alimenta con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto, ai sensi del quale le suddette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio.

#### Articolo 20

La norma interviene sull'articolo 32 dell'attuale decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina la procedura di consultazione con altri Stati per quei progetti che possono avere impatti ambientali transfrontalieri. Si è provveduto a modificare l'articolo 32 in relazione ai soli coordinamenti necessari ad adeguare i rinvii interni alla nuova disciplina delle procedure di VIA, avendo avuto cura al tempo stesso di richiamare in modo espreso all'interno di tale disciplina (cfr.,



in particolare, artt. 23, 24, 25 e 27) gli adempimenti richiesti dall'articolo 32 in materia di consultazioni transfrontaliere.

La disposizione in esame, introducendo modifiche meramente procedurali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 21

Al fine di procedere alla razionalizzazione della normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale e di ricomprenderla interamente nel testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la norma in esame prevede che le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, l'articolo 25, comma 7, dello schema di decreto, stabilisce espressamente che il citato decreto è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto.

La disposizione si limita a confermare il già vigente meccanismo di copertura dei costi relativi all'organizzazione e allo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure sopra indicate e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 22

Il comma 1 modifica l'Allegato II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 2 inserisce un nuovo allegato, l'Allegato II-bis, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasferendo allo Stato la competenza su determinati progetti sottoposti attualmente alla verifica di assoggettabilità delle Regioni e delle Province autonome.

I commi 3 e 4 modificano rispettivamente gli allegati III e IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, abrogando determinate categorie progettuali già inserite nell'Allegato II come modificato dal precedente comma 1, nel caso del comma 3, e nell'Allegato II-bis come modificato dal precedente comma 2, nel caso del comma 4.



Il comma 5 inserisca, dopo l'Allegato IV, un nuovo allegato sulla base di quello introdotto dalla Direttiva relativo ai contenuti dello Studio Preliminare Ambientale per la presentazione delle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA.

I commi 6 e 7 sostituiscono rispettivamente gli allegati V e VII, recependo quanto introdotto dalla Direttiva.

La presente disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 23

La norma disciplina le necessarie disposizioni finali e transitorie per l'applicazione e l'entrata in vigore del provvedimento e, pertanto, non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 24

L'articolo 24 reca le necessarie modifiche all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del coordinamento di tale norma con le nuove disposizioni introdotte nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### Articolo 25

L'articolo 25 reca le disposizioni attuative rispetto alle modifiche apportate al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardanti l'adozione di sette decreti ministeriali e la previsione di un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 26

La norma dispone le necessarie abrogazioni di alcune norme e la modifica dell'articolo 26 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di coordinare la nuova disciplina introdotta con l'attuale quadro normativo. Trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, esse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 27



L'articolo 27 reca, su specifica richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, la clausola di invarianza finanziaria: si è introdotta la disposizione che precisa che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente si è specificato che, fermo il disposto di cui all'articolo 21 dello schema di decreto, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento degli oneri derivanti dal decreto *de quo* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2019, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 MAR. 2017



## **ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)**

**Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 APRILE 2014, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/92/UE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI DETERMINATI PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 14 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 2015, N. 114.**

**Amministrazione Referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**

### **PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'obiettivo dell'intervento normativo è l'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati". Detto intervento normativo, che si concretizza nell'adozione di uno specifico schema di decreto legislativo che novella profondamente la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rende necessario al fine di dare attuazione alla delega conferita al Governo con l'articolo 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014" nel cui allegato B è inserita alla suddetta direttiva. L'emanazione del provvedimento si inquadra nel più ampio ambito delle azioni del Governo finalizzate alla semplificazione dell'azione amministrativa, anche in linea con gli obiettivi dell'Agenda di semplificazione 2015-2017 e di contribuire a *"recuperare il ritardo competitivo dell'Italia, liberare le risorse per tornare a crescere e restituire ai cittadini e alle imprese il tempo da dedicare a quello che conta"*. La pubblica amministrazione può e deve assumere la funzione di stimolo all'innovazione, di motore della crescita economica e del benessere dei cittadini e, in tale ambito, si inseriscono le proposte di modifica del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che consistono in misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre gli oneri burocratici gravanti sui cittadini e sulle imprese. La semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti consentono, inoltre, di assicurare una tutela dell'ambiente più efficace e di livello qualitativamente superiore: anche nell'ambito dei procedimenti finalizzati alla protezione e alla salvaguardia dell'ambiente regole semplici e procedure snelle rappresentano il presupposto per evitare fenomeni illeciti, per innalzare gli

standard qualitativi delle performance degli uffici pubblici e per garantire decisioni in tempi certi e compatibili con le effettive esigenze di tutela delle risorse naturali.

Nell'ottica di evitare per quanto più possibile fenomeni di "gold plating" rispetto agli obblighi imposti dal diritto UE e di prevenire sovraccarichi di regolazione rispetto a quella minima prevista dalle fonti europee, in sede di recepimento della nuova direttiva VIA, si è evitato di introdurre o di mantenere adempimenti, obblighi e oneri non strettamente necessari all'attuazione della disciplina europea in materia di VIA, avendo cura di non estendere l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione della stessa, e di non prevedere procedimenti più complessi rispetto a quelli strettamente necessari, in linea con quanto previsto dall'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Le modifiche proposte all'attuale quadro normativo in materia di VIA con lo schema di decreto di cui trattasi risultano anche finalizzate a contribuire all'accelerazione del processo di digitalizzazione del Paese che, per definizione, è trasversale e, in linea con gli obiettivi posti dal Governo con la Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Gli atti normativi interessati dalle misure contenute nel provvedimento sono numerosi, atteso che l'attuale disciplina della valutazione di impatto ambientale è frammentata e costituita da numerosi richiami:

- a) parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) articolo 26 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- d) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377";
- e) articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;
- f) articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
- g) articolo 12, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- h) articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono armonizzate con tutti i provvedimenti segnalati al punto precedente e, a tal fine, sono state previste disposizioni specifiche per l'abrogazione e la modifica puntuale delle norme risultate non coerenti con le disposizioni dello schema di decreto legislativo, in particolare agli articoli 24 e 26.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Le misure contenute nel decreto legislativo sono conformi ai principi costituzionali con particolare riguardo all'esercizio della funzione legislativa delegata al Governo (articolo 76 della Costituzione), nonché al riparto delle competenze normative e amministrative tra Stato e Regioni (articoli 117 e 118, della Costituzione).

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni normative delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché degli enti territoriali sub-regionali, tenuto conto che la disciplina della VIA, per consolidata giurisprudenza costituzionale, deve ritenersi riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.).

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con l'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché agli enti territoriali sub-regionali, sul piano della potestà amministrativa, dal momento che le modifiche alla allocazione di funzioni amministrative ai diversi livelli territoriali sono pienamente conformi ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

È stata specificamente verificata l'assenza di rilegificazioni e delle possibilità di delegificazione, trattandosi di provvedimento adottato in attuazione di una legge di delega (la già citata legge n. 114/2015) che detta i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;
- b) rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;
- c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;
- d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo status**

Non risulta sussistano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza dei giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto le materie interessate dalle misure contenute nel decreto legislativo.

**PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Lo schema di provvedimento in esame è finalizzato all'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e non presenta, nel suo complesso, profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

È stata verificata l'assenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Il Tar Marche (Tar Marche, ord. 22 marzo 2016, n. 185) ha rinviato alla Corte di giustizia UE la questione relativa all'esperibilità della Valutazione di Impatto Ambientale di un impianto già realizzato nel caso di annullamento dell'autorizzazione per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA al fine di verificare se sia compatibile con il diritto comunitario (cosiddetta VIA postuma)

In particolare, il giudice amministrativo del TAR Marche ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di Giustizia europea il quesito circa la coerenza con il diritto comunitario dell'esperimento di un procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (ed eventualmente a VIA) successivamente alla realizzazione dell'impianto, qualora l'autorizzazione sia stata annullata dal giudice nazionale per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, in quanto tale verifica era stata esclusa in base a normativa interna in contrasto con il diritto comunitario.

**14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si è a conoscenza delle linee prevalenti della giurisprudenza, né della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Tutti gli Stati membri dell'UE hanno l'obbligo di recepire la direttiva 2014/52/UE entro il 16 maggio 2017.

**PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.**

Lo schema di provvedimento introduce definizioni normative nuove e ulteriori sia al fine di recepire nell'ordinamento nazionale quanto stabilito dalla direttiva 2014/52/UE, sia al fine di armonizzare e coordinare le definizioni esistenti con le novità introdotte dalla normativa europea.

In particolare, si segnala che si è intervenuti modificando l'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e introducendo una nuova definizione di "valutazione ambientale dei progetti", specificando che essa "individua, descrive e valuta gli impatti ambientali, intesi come effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) popolazione e salute umana;
- 2) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- 3) territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- 4) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- 5) interazione tra i fattori di cui ai numeri da 1 a 4;
- 6) vulnerabilità del progetto rispetto a rischi di gravi incidenti e calamità, in relazione ai fattori di cui ai numeri da 1 a 5."

Tale definizione, pertanto, contiene anche una nuova definizione di "impatti ambientali", pienamente conforme al diritto europeo, che ha consentito di sostituire la precedente definizione contenuta nell'articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 152/2006, e conseguentemente abrogata.

All'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 152 sono invece state introdotte le seguenti nuove definizioni:

- valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il procedimento che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione di un provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;
- valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione;
- valutazione d'incidenza: procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area

geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;

- **progetto:** la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini dei procedimenti di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20;
- **studio preliminare ambientale:** documento da presentare per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto;
- **studio di impatto ambientale:** documento che integra gli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 22 e alle indicazioni contenute nell'allegato VII alla parte seconda del presente decreto;
- **verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto:** la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali negativi e deve essere quindi sottoposto alla procedura di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto;
- **provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA:** il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
- **provvedimento di VIA:** l'atto espresso e motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- **condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA:** prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA;
- **condizione ambientale del provvedimento di VIA:** prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se

possibile, compensare gli impatti ambientali negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio;

- autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto;
- autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi contenuti nello schema di provvedimento sono corretti e si è tenuto conto delle modifiche e delle integrazioni intervenute nel tempo sui medesimi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Per l'elaborazione della disposizioni contenute nello schema di decreto si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, modificando la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché tutte le norme collegate alle disposizioni oggetto delle modifiche apportate.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Le modifiche e le abrogazioni di norme vigenti sono tutte esplicitate nel testo dello schema di provvedimento e, pertanto, sono state ridotti al minimo fisiologico gli effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Lo schema di provvedimento non contiene disposizioni con effetto retroattivo e non comporta riviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate, né contempla interventi di interpretazione autentica. Non ci sono norme derogatorie della disciplina vigente. Si segnala, tuttavia, che, qualora il decreto legislativo entrasse in vigore successivamente al 16 maggio 2017, in base alla norma transitoria generale imposta dalla direttiva (che obbliga ad applicare la nuova disciplina a tutti i procedimenti avviati a partire dal 17 maggio 2017), si potrebbe verificare che ad un procedimento

avviato dopo tale data ma prima dell'entrata in vigore del decreto si applicherebbe in un primo momento la disciplina previgente e in un secondo momento la nuova disciplina (con conseguente, ancorché assai limitato, effetto parzialmente retroattivo di quest'ultima).

Sotto altro punto di vista, si segnala che alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti, si applicano comunque le disposizioni dello schema di decreto di cui trattasi, atteso che i provvedimenti di VIA non esauriscono i loro effetti con l'emanazione né con l'autorizzazione dell'opera ma prevedono prescrizioni e obblighi che devono essere attuati nel tempo (ad esempio, in corso di realizzazione e di esercizio dell'opera oggetto del provvedimento); pertanto, si è ritenuto necessario applicare la nuova disciplina sul monitoraggio anche ai progetti per i quali il provvedimento di VIA sia stato emanato in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui trattasi.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

È stata verificata l'assenza di procedure di delegazione legislativa aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Lo schema di provvedimento in esame prevede una norma specifica recante le disposizioni attuative e, in particolare, prevede all'articolo 25 che:

- con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede alla modifica e all'aggiornamento del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, n. 84, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabiliti gli indirizzi

metodologici e le modalità operative per la collaborazione dei due Ministeri nelle verifiche dell'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali per le attività di rilievi geofisici mediante airgun ed esplosivo;
- con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria, o destinazione ad altri usi, delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse;
- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui trattasi;
- Con accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo definiscono forme e modalità di raccordo per l'esercizio delle rispettive competenze disciplinate dal decreto legislativo di cui trattasi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.**  
Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso dell'Amministrazione proponente o comunque disponibili in modalità aperta a livello nazionale.

## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

**Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 APRILE 2014, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/92/UE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI DETERMINATI PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 14 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 2015, N. 114.**

**Referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**

### ***SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione***

- A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

La legge di delegazione europea 2014 (articolo 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) ha delegato il Governo a recepire, con decreto legislativo, la nuova direttiva 2014/52/UE sulla valutazione d'impatto ambientale (di seguito VIA) di determinati progetti pubblici e privati, che modifica la direttiva 2011/92/UE.

L'intervento regolatorio è da considerarsi, dunque, sia misura necessaria per dare attuazione alle strategie definite a livello europeo in materia di VIA per una più efficace tutela dell'ambiente, sia per contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti che occorrono per rilanciare la crescita del paese, attraverso la semplificazione amministrativa e procedurale delle procedure di valutazione di impatto ambientale cui sono sottoposti i progetti che servono a stimolare la ripresa economica dell'Italia.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha colto l'occasione, nell'ambito dell'elaborazione dello schema di decreto di attuazione della direttiva 2014/52/UE, per introdurre una sostanziale riforma della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo precipuo di risolvere le criticità riscontrate nell'applicazione della vigente disciplina della VIA,

quali l'eccessiva e pressoché incontrollabile durata dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA o l'eccessiva frammentazione della normativa in materia di VIA a causa delle normative regionali che hanno direttamente disciplinato la materia, prevedendo significative difformità nell'applicazione. Si evidenzia, pertanto, che l'attuale suddivisione di competenze tra Stato e Regioni ha determinato un quadro normativo in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale frammentato e contraddittorio all'interno del territorio nazionale; tale riparto di competenze determina spesso anche duplicazioni di ruoli che comportano la paralisi dei procedimenti e delle attività per la realizzazione dei progetti.

Preliminarmente si precisa che lo schema di decreto in esame andrà a modificare esclusivamente le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, al fine di rispettare i limiti della delega attribuita al Governo con la sopra citata Legge n. 114/2015: non vengono apportate, pertanto, modifiche ad altre procedure di valutazione ambientale quali le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), né quelle di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in quanto eccedenti l'oggetto della sopra detta delega.

Riguardo all'eccessiva durata dei procedimenti si deve, infatti, evidenziare che attualmente, da una analisi della durata delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per le procedure di VIA di circa 3 anni, con tempistiche minime tra i 12 mesi e i 6 anni, mentre per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari mediamente circa 11,4 mesi, con una durata minima che oscilla tra i 2 mesi e i 2,5 anni e ciò nonostante la normativa vigente preveda termini assai più ridotti (da un minimo di 150 a un massimo di 390 giorni). I fattori che causano tale disfunzione sono ascrivibili prevalentemente all'attuale disciplina procedimentale, la quale è strutturata su fasi e termini illimitatamente dilazionabili, sia per mano del proponente sia per mano delle amministrazioni.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni dati relativi alle procedure di VIA di competenza statale avviate nell'anno 2013: delle 41 procedure avviate, soltanto 21 sono state concluse (n. 1 archiviata nel 2013, n. 7 concluse nel 2014 e n. 11 concluse nel 2015), 20 risultano attualmente in corso e, pertanto, hanno una durata che oscilla tra 950 e 1350 giorni. Sul punto, per avere un'idea della grandezza delle criticità che si intende risolvere con le modifiche all'attuale sistema delle procedure di VIA, si segnala che il valore complessivo degli investimenti in opere statali oggetto di procedimenti di valutazione ambientale ad oggi in corso ammonta a circa 21 miliardi di euro.

Nella tabella che segue si riportano alcuni dati significativi in merito al periodo 2014-2016.

Procedimen to	Numero procedime nti avviati 2014	Valore complessivo delle opere con procedimento avviato 2014	Numero procedi menti avviati 2015	Valore complessivo delle opere con procedimento avviato 2015	Numero procedim enti avviati 2016	Valore complessivo delle opere con procedimento avviato 2016	Numero procedimen ti in corso (al 08/03/2017)	Valore complessivo delle opere con procedimento in corso (al 08/03/2017)
Verifica di Assoggettabi lità alla VIA	22		27		22		27	€ 56.950.800,00 (*)
Valutazione Impatto Ambientale	45	€ 1.940.825.559,52	38	€ 1.721.004.640,86	23	€ 888.752.655,12	121	€ 13.154.644.287,53
Valutazione Impatto Ambientale (Legge Obiettivo 443/2001)	6	€ 1.264.847.072,91	7	€ 1.069.695.441,12	5	€ 1.694.885.343,58	7	€ 7.124.247.422,37
<b>Totali</b>	<b>73</b>	€ <b>3.205.672.632,43</b>	<b>72</b>	€ <b>2.790.700.081,98</b>	<b>50</b>	€ <b>2.583.637.998,70</b>	<b>155</b>	€ <b>20.335.842.509,90</b>

(\*) Il valore complessivo è relativo a 2 opere sottoposte alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA. Il valore delle opere per il periodo 2014-2016 non è presente in quanto in base alla normativa vigente fino al 16/01/2017 non erano previsti contributi economici a carico del proponente né la dichiarazione del valore delle opere. Dal 17/01/2017, con l'entrata in vigore del "Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", sono previsti contributi economici a carico del proponente anche per la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA sulla base del valore dell'opera che pertanto viene dichiarato dal proponente.

Si segnala una ulteriore criticità nell'attuale quadro della disciplina delle procedure di VIA, la quale, non assegnando al provvedimento di VIA il necessario carattere di provvedimento "presupposto" che deve precedere tutte le autorizzazioni, rischia di non assicurare sempre l'adeguata valutazione degli impatti ambientali delle opere. Se fino ad oggi tale impostazione, ancorché critica, non ha determinato contrasti con l'ordinamento europeo, con la nuova direttiva 2014/52/UE non è più consentito considerare la VIA alla stregua delle altre autorizzazioni (ambientali e non) richieste per la realizzazione del progetto, poiché essa deve rappresentare inderogabilmente l'atto presupposto rispetto a queste ultime.

Nell'ambito del processo di semplificazione e di miglioramento delle procedure tecniche e amministrative relative alle valutazioni di impatto ambientale, soprattutto per le procedure di VIA per i progetti di competenza statale, un'attenzione specifica è stata riconosciuta al funzionamento e all'organizzazione della Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, organo tecnico del Ministero per lo svolgimento delle istruttorie per i procedimenti di competenza statale. L'attuale assetto organizzativo della Commissione non consente ad oggi di far fronte al carico di lavoro richiesto per la conclusione dei procedimenti nel rispetto dei termini di legge. Basti

pensare che le istanze di VIA presentate nel 2012 ad oggi non state evase completamente. La criticità principale è rappresentata dalla modalità di svolgimento dei compiti dei Commissari nominati nella sopradetta Commissione che, consistendo in incarichi aggiuntivi svolti in aggiunta alle proprie attività professionali principali e, comunque, senza assicurare una presenza costante a "tempo pieno", non consente una gestione efficiente del carico di lavoro di competenza del Ministero.

Nell'attuale ordinamento sono critici anche gli aspetti finanziari relativi alla remunerazione della Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS: attualmente i membri della Commissione sono pagati in misura fissa, a prescindere dalle entrate costituite dalle tariffe versate dai proponenti e dalla quantità di lavoro svolto. Tale impostazione, oltre a non incentivare il lavoro dei membri della Commissione, rischia di avere impatti negativi anche sulla finanza pubblica (nell'ultimo triennio, in concomitanza con la crisi economica, le istanze di VIA sono diminuite con conseguente riduzione delle entrate necessarie a coprire i costi di funzionamento della Commissione).

Sempre in ordine alle attuali criticità esistenti nella disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, si segnalano come particolarmente gravosi gli oneri e gli adempimenti attualmente previsti in materia di pubblicità e trasparenza in capo alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, i quali possono essere eliminati o sostituiti con la telematizzazione, in modo da contenere i costi a carico degli operatori economici e delle autorità competenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, le disposizioni della nuova direttiva 2014/52/UE, come recepite dal presente intervento regolatorio, intervengono anche sulle criticità sopra descritte al fine di rendere le procedure meno gravose per le imprese e per le pubbliche amministrazioni.

**B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;**

Gli obiettivi dello schema proposto di breve, medio e lungo periodo sono:

- **riduzione complessiva e certezza dei tempi per la conclusione dei procedimenti**, che vengono qualificati espressamente come perentori e, quindi, assistiti da poteri amministrativi sostitutivi e da responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti. Lo schema di riforma proposto mira, infatti, a contenere i tempi della procedura attraverso la

previsione di termini perentori per ciascuna fase del procedimento. La tempistica in questione si attesta tra 165 e 390 giorni per il procedimento ordinario di VIA a livello statale, tra 235 e 280 giorni per il procedimento autorizzatorio unico livello regionale, e tra 295 e 445 giorni per il procedimento unico ambientale di competenza statale;

- **regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale**, in modo da recepire fedelmente la nuova direttiva, la quale prevede regole dettagliate sul procedimento, evitare l'attuale situazione di frammentazione e contraddittorietà del quadro regolamentare (dovuta alle diversificate discipline regionali) e assicurare l'efficace applicazione per tutti gli operatori delle semplificazioni introdotte;
- **conseguente rimodulazione delle competenze normative delle Regioni**, alle quali viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali;
- **razionalizzazione delle competenze amministrative**, con attrazione al livello statale delle procedure di VIA per i progetti relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici, considerata la loro rilevanza per l'economia nazionale, salvo limitate e puntuali eccezioni concernenti i progetti di interesse esclusivamente locale;
- **previsione – a livello statale – di una procedura unica sia per la valutazione di impatto ambientale che per le autorizzazioni ambientali richieste dal proponente**, mediante l'introduzione, per i progetti assoggettati a VIA statale, della facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario (comprensivo della sola valutazione d'incidenza – c.d. "VINCA", laddove necessaria) il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori "ambientali" da prendere in considerazione ai fini della VIA;
- **previsione di una procedura di verifica di ottemperanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di VIA, caratterizzata da compiti definiti, tempi certi e meccanismi diretti a superare eventuali situazioni di stallo al fine di velocizzare la realizzazione delle opere**;
- **riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione VIA** per migliorare le performance di tale organismo e assicurare la copertura dei relativi costi di funzionamento (ad es.: previsione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione per accelerare le istruttorie; introduzione di un meccanismo di finanziamento diretto a incentivare i lavori della Commissione e ad evitare il rischio di impatti sulla finanza

pubblica).

**C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;**

L'intervento regolatorio in oggetto si propone plurimi obiettivi, il cui grado di raggiungimento degli stessi sarà verificato dalla competente Direzione Generale e dagli uffici del Ministero dell'ambiente per mezzo di indicatori previamente determinati.

In particolare, gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR sono rappresentati da:

- la riduzione delle tempistiche delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità;
- l'aumento del numero delle procedure evase, che potrà essere monitorato da parte della competente Direzione Generale del Ministero mediante l'apposito portale VIA già attivo ([va.minambiente.it](http://va.minambiente.it));
- il decremento del numero dei contenziosi, grazie all'innalzamento della qualità delle valutazioni di impatto ambientale attraverso un maggior coinvolgimento dell'opinione pubblica e con il rafforzamento della qualità delle informazioni;
- la valutazione delle richieste di impugnativa per illegittimità costituzionale delle leggi regionali, da parte del Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, su indicazione del competente Ufficio del Ministero dell'ambiente. L'attrazione di competenze e procedimenti in capo allo Stato che oggi spettano alle Regioni, sebbene non direttamente imposta dalla direttiva – la quale, come anticipato, prevede regole dettagliate sul procedimento, sul contenuto del provvedimento di VIA e sul rapporto tra quest'ultimo e le procedure autorizzative – richiede una disciplina unitaria a livello nazionale in modo da scongiurare, altresì, il rischio di procedure di infrazione.

**D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

La platea dei destinatari è potenzialmente illimitata: imprese, cittadini, associazioni ambientaliste, pubbliche amministrazioni.

## ***SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento***

Non sono state svolte consultazioni.

## ***SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)***

L'opzione di non intervento non è percorribile, non solo in considerazione dell'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le nuove norme europee, ma soprattutto in quanto lascerebbe del tutto immutate le criticità descritte alla lettera a) della Sezione I del presente documento.

## ***SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio***

Non sono state valutate opzioni alternative, in quanto sia i contenuti dell'intervento regolatorio che si propone, sia la forma di decreto legislativo devono ritenersi vincolati alla stregua, rispettivamente, del testo della direttiva europea e della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114).

L'intervento di regolazione non introduce comunque livelli di regolamentazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva comunitaria.

## ***SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI***

**A) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Dall'emanazione del presente provvedimento non deriveranno svantaggi: in particolare si evidenzia che non sono introdotti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non sono previste ulteriori attività per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che svolge le istruttorie di competenza statale in materia di valutazioni ambientali. E' stata prevista una generale semplificazione delle procedure che consentirà:

- a) una maggiore semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;
- b) un rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;
- c) una revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;
- d) la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attività di verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con specifico riferimento all'introduzione *ex novo* delle sanzioni, attualmente non previste in materia di VIA, le nuove disposizioni introdotte disciplinano il sistema sanzionatorio nella materia oggetto del presente decreto, specificando l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (quantificate sulla scorta delle indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia) da irrogarsi a cura dell'autorità competente e senza facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689/1981.

Si segnala, infine, che un ulteriore e importante abbattimento dei tempi procedurali si avrà attraverso l'eliminazione della fase di 45 giorni di consultazione del pubblico nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: tale modifica è stata operata al fine di evitare fenomeni di *gold plating*, atteso che la normativa comunitaria non prevede una consultazione obbligatoria del pubblico per tale procedura.

Importante semplificazione e agevolazione introdotta rispetto all'attuale ordinamento è l'istituto del "pre-screening", in base al quale, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, di natura non vincolante, indicando se il progetto rientra tra quelli da assoggettare alla procedura di VIA, di screening o se invece non è necessario sottoporlo ad alcuna verifica. Tale fase di confronto e interlocuzione con l'autorità competente, completamente gratuita per il proponente, rappresenta una procedura nella prassi già ampiamente utilizzata che viene pertanto esclusivamente codificata e "riconosciuta" nell'ordinamento e sarà svolta, dalle autorità competenti sia statali che regionali, con le risorse finanziarie e umane già previste a legislazione vigente.

Per una complessiva rappresentazione di sintesi dei nuovi termini dei due procedimenti statali per il rilascio della VIA e del procedimento unico regionale, si rinvia ai tre elaborati grafici in allegato (All. 1, 2 e 3).

#### **B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**

Quanto agli oneri amministrativi ed all'impatto sulle PMI, deve innanzitutto essere premesso che le proposte di semplificazione comportano una innegabile eliminazione di disfunzioni burocratiche e di riduzione dei costi amministrativi per le PMI.

Il mondo delle micro, piccole e medie imprese, infatti, sarà indubbiamente avvantaggiato dalla correzione delle criticità sopra descritte attraverso:

- una maggiore certezza dei tempi di risposta dall'amministrazione,
- uniformità di regole su tutto il territorio nazionale,
- procedure più snelle ed eliminazione oneri superflui. A tal riguardo, in linea con il processo di digitalizzazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, è previsto che l'autorità competente metta a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione

progettuale, eliminando l'obbligo per il proponente di inviare in formato cartaceo a tutti i soggetti interessati la relativa documentazione.

**C) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;**

Nessun obbligo informativo viene introdotto dallo schema proposto rispetto alla legislazione vigente. È invece prevista l'eliminazione degli oneri informativi di pubblicazione dell'avviso sui quotidiani di stampa nazionale e locale in capo alle imprese per le procedure di valutazione e di impatto ambientale, statali e regionali, prevedendo esclusivamente la pubblicazione dell'avviso al pubblico sui siti web delle autorità competenti (con tale azione si prevede un risparmio di circa 4 miliardi di euro annui per le imprese che sottopongono i progetti a VIA, sia statale che regionali).

**D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).**

Non si ravvisano condizioni o fattori esterni che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento.

*SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese*

Lo schema di provvedimento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato: si sottolinea, invece, che le disposizioni introdotte, allineano il quadro di riferimento normativo delle procedure di valutazione di impatto ambientale su tutto il territorio nazionale, evitando così la frammentazione sul territorio nazionale dovuta alla

diversità delle normative prodotte dalle Regioni e Province autonome, nonché gli eventuali effetti distorsivi derivanti da un'applicazione difforme delle disposizioni.

**SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto**

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero della salute, Regioni, Enti territoriali sub-regionali e Sistema Nazionale di Protezione Ambientale di cui alla legge n. 132 del 2016.

**B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento**

È prevista la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e in Gazzetta Ufficiale.

**C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Saranno applicati gli ordinari metodi di controllo e monitoraggio (anche statistici) per la misurazione dell'effettività dell'adeguamento agli adempimenti da parte dei soggetti obbligati (soggetti proponenti piani, programmi o progetti) da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dal recepimento della nuova direttiva VIA discende inoltre l'obbligo di comunicare alla Commissione Europea i dati relativi ai procedimenti di VIA. A tale proposito, a decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, fornendo:

- a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale;
- b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV;
- c) il numero di progetti di cui all'allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA;
- d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese.

A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (articolo 5 dello schema di decreto).

**D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;**

Allo stato non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento, eventuali modifiche saranno effettuate ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.**

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare elaborerà, nelle cadenze previste dalla legge, la prescritta VIR nella quale sarà presa in esame, prioritariamente, la verifica del raggiungimento degli obiettivi prioritari, già evidenziati sub Sezione I, lett. C), in particolare:

- raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella presente relazione AIR;
- individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso.

**Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'intervento non supera il livello minimo di regolazione europea e allinea, invece, il diritto interno a quanto previsto dalla normativa europea, con particolare riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

In particolare, in merito a tale procedura di "screening", rispetto alla procedura vigente, i termini per l'emanazione del provvedimento conclusivo della procedura in esame sono stati ridotti di 45 giorni, con l'eliminazione della fase della consultazione del pubblico, non richiesta dalla disciplina europea e, quindi, idonea a integrare un fenomeno di "gold plating"; tale eliminazione, oltre che una riduzione dei tempi, prevede per l'autorità competente una semplificazione delle attività istruttorie.

Peraltro, per assicurare il rispetto dei nuovi termini, è previsto espressamente che i termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Pertanto, in caso di violazione di tali termini trovano applicazione i poteri amministrativi sostitutivi e la responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti. La disposizione prevede, inoltre, che in casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per adottare il provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'emanazione del provvedimento.

**a) Descrizione e valutazione dei maggiori oneri derivanti dai requisiti, standard ed obblighi da introdurre o mantenere in sede di recepimento ed ulteriori rispetto al livello minimo di regolazione previsto dalla normativa comunitaria;**

Non vi sono ulteriori requisiti, standard, obblighi, rispetto al livello minimo della normativa. Si tratta, infatti, di un decreto di attuazione di una direttiva europea volto ad assicurare omogeneità su tutto il territorio nazionale, favorendo al contempo lo sblocco dell'enorme potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita del paese, senza introdurre limiti ulteriori atti ad incidere sulla libertà e sugli oneri delle imprese.


**b) Valutazione dell'eventuale estensione dell'ambito soggettivo;**

Non si estende l'ambito soggettivo.


**c) Descrizione e valutazione dei benefici che derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e ne giustificano l'assoluta necessità;**

L'intervento non supera il livello minimo di regolazione europea.

# Tempistiche nuovo procedimento di VIA statale – elaborato grafico all. 1



## Tempistiche nuovo procedimento autorizzatorio unico regionale – elaborato grafico all. 2



# Tempistiche procedimento unico ambientale statale – elaborato grafico all. 3

Presentazione istanza, avvio del procedimento e pubblicazione atti su sito web

Consultazione del pubblico

Valutazione e adozione provvedimento in Conferenza di Servizi

Convocazione Conferenza di Servizi

